

NEWSLETTER

DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI ETNICO-RAZZIALI E RELIGIOSE

Progetto dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) con il supporto finanziario della Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS



Il progetto promuove un Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose in Italia, strutturato in un ufficio di coordinamento e due antenne territoriali a Milano e Torino, in grado di monitorare le discriminazioni istituzionali a danno dei cittadini immigrati e realizzare strategie di contrasto mediante l'assistenza e consulenza legale e la promozione di cause giudiziarie strategiche.

Con questo progetto, finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne ONLUS, l'ASGI intende inoltre promuovere e diffondere la conoscenza del diritto anti-discriminatorio tra i giuristi, gli operatori legali e quanti operano nel settore dell'immigrazione.

La newsletter raccoglie anche le segnalazioni provenienti dalle Antenne territoriali antidiscriminazione ASGI di Roma e Firenze, finanziate nell'ambito di un progetto sostenuto dall'Open Society Foundations.

Per contatti con il servizio ASGI ed invio materiali attinenti il diritto anti-discriminatorio, scrivere ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

Coordinamento servizio antidiscriminazioni: antidiscriminazione@asgi.it

Antenna territoriale di Milano: antidiscriminazionemilano@gmail.com

Antenna territoriale di Torino: antidiscriminazionetorino@gmail.com

Antenna territoriale di Firenze: antidiscriminazionefirenze@gmail.com

Antenna territoriale di Roma: antidiscriminazioneroma@gmail.com

n. 05/ dicembre 2012 – gennaio 2013

Redazione dell'edizione della newsletter conclusa in data 30 gennaio 2013

SOMMARIO

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE ED INTERVENTI PROMOSSI DALL'ASGI

1. Tribunale di Brescia: la ritorsione discriminatoria comporta il risarcimento del danno non patrimoniale
2. Tribunale di Venezia: I lungosoggiornanti hanno diritto all'assegno INPS per nuclei familiari numerosi
3. Tribunale di Verona: La pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento non possono essere subordinate al requisito del permesso di soggiorno per lungosoggiornanti
4. Tribunale di Roma: Discriminatoria l'esclusione dei cittadini di Paesi terzi non membri UE da un bando di concorso per ricercatore
5. Il Tribunale di Roma dichiara la natura discriminatoria del concorso pubblico indetto per il reclutamento di personale docente
6. Tribunale di Reggio Emilia: I concorsi pubblici per le professioni sanitarie devono essere aperti anche ai cittadini stranieri di Paesi terzi
7. La Corte di Appello di Milano conferma: Illegittimo escludere i giovani stranieri dal Servizio Civile Nazionale
8. Concorso pubblico per operatore amministrativo al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona aperto solo ai cittadini italiani e dell'Unione europea
9. Selezione di personale di azienda municipalizzata aperta solo a cittadini italiani e comunitari. L'ASGI: "discriminazione illegittima"
10. Il Comune di Pordenone toglierà la clausola di cittadinanza per l'accesso alle borse di studio

Notizie in breve sulle attività delle antenne antidiscriminazioni dell'ASGI (Milano, Torino, Roma e Firenze)

NORMATIVA ITALIANA

1. Circolare del Ministero dell'Interno: "la mancanza dei requisiti igienico-sanitari dell'alloggio non preclude l'iscrizione anagrafica"
2. La Conferenza Stato-Regioni sancisce un accordo per l'applicazione delle norme in materia di assistenza sanitaria a cittadini stranieri e comunitari
3. Rinviata la 'decertificazione' per i cittadini stranieri
4. Pubblicato sulla G.U. il decreto-legge 'salva infrazioni': Nessuna norma sull'accesso degli stranieri di Paesi terzi al Pubblico impiego
5. Libertà religiosa: In vigore dal 1 febbraio le intese tra Stato italiana e Unione Buddhista Italiana e Unione Induista Italiana

GIURISPRUDENZA ITALIANA

Diritti sociali

1. Corte Costituzionale: Illegittima la norma della Legge regionale della Calabria n. 40/2011 che prevede il requisito della carta di soggiorno per beneficiare alle misure previste per persone non autosufficienti
2. Corte Costituzionale: prestazioni economiche di assistenza sociale e sussidi allo studio non possono essere subordinati a criteri di anzianità di residenza. Boccata la legge della Provincia autonoma di Bolzano sull'integrazione sociale dei cittadini stranieri.
3. Tribunale di Lucca: Il disabile civile di nazionalità marocchina ha diritto alla pensione di inabilità anche se non titolare di carta di soggiorno o permesso CE lungosoggiornanti

Diritto di famiglia

1. Tribunale di Treviso: Applicabile in Italia la legge messicana sul divorzio anche nel caso di una coppia nazionalmente mista formata da un cittadino italiano e da una cittadina messicana
2. Corte di Cassazione: Il diritto dei genitori all'educazione dei figli secondo le proprie convinzioni religiose non può giustificare una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale nell'affido
3. Il Tribunale di Firenze conferma l'equiparazione della *kafala* islamica all'affidamento familiare nazionale
4. Tribunale di Milano: Permesso per motivi familiari: sono da considerarsi conviventi i coniugi senza fissa dimora

Diritti civili

1. Tribunale di Reggio Emilia: Illegittimo il cambio di cognome nel procedimento di conferimento della cittadinanza italiana

Libertà religiosa

1. Corte di Cassazione: Un conflitto tra diritto di proprietà e diritto di passaggio per l'accesso ad un luogo di culto richiede un particolare giudizio di bilanciamento richiesto dall'esigenza di salvaguardia della libertà religiosa. Il parroco è titolare di legittimazione attiva per la tutela della libertà religiosa della sua comunità.

Diritto penale

1. Corte di Cassazione: Commette il reato di propaganda di odio razziale il consigliere comunale che esprime nell'aula consiliare pesanti pregiudizi razziali nei confronti dei Rom e Sinti

GIURISPRUDENZA EUROPEA

Corte di Giustizia dell'Unione europea

1. CGUE: I lavoratori frontalieri non possono essere esclusi da misure sociali volte ad incentivare le assunzioni

Corte europea dei diritti dell'Uomo

1. CEDU: La manifestazione del proprio credo religioso nell'ambito lavorativo trova il limite della protezione dei diritti altrui, tra cui quello a non essere discriminati per motivi di orientamento sessuale

GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE

1. Corte Suprema del Canada, Sentenza 20 dicembre 2012, n. 33989: possibilità di testimoniare in un procedimento penale indossando il *niqab*.

NEWS ITALIA

1. L'ANCI chiede al ministero delle politiche sociali chiarezza sull'accesso dei lungosoggiornanti all'assegno INPS per le famiglie numerose.
2. Riservato solo ai cittadini italiani il Bando per la selezione di giovani volontari nel Servizio Civile Nazionale da impiegare nei comuni colpiti dal terremoto in Emilia Romagna. Critico verso l'esclusione dei giovani stranieri anche il Difensore civico della Regione Emilia Romagna
3. Osservatorio 21 Luglio: istituzioni e media diffondono ostilità verso rom e sinti Pubblicati i dati dei primi mesi di attività dell'Osservatorio
4. Il Difensore civico della Regione Emilia Romagna per l'inclusione sociale dei Rom e Sinti attraverso la promozione di politiche di superamento dei 'campi nomadi'
5. A seguito dell'intervento dell'Osservatorio anti-discriminazioni del Comune di Venezia, il Comune di Jesolo modifica un bando che prevedeva sostegni finanziari per la fornitura di protesi dentarie ai soli cittadini italiani.

RAPPORTI E DOCUMENTI

LIBRI, RIVISTE E MATERIALI DI STUDIO

FORMAZIONE, SEMINARI E CONVEGNI

1. Seminari di formazione sul diritto antidiscriminatorio europeo all 'Accademia di Diritto Europeo (ERA) a Trier (Germania)
2. Padova: Corso di formazione per avvocati. Tutelare i lavoratori stranieri: nuovi diritti e schiavitù di ritorno.

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE, INTERVENTI ED ATTIVITA' PROMOSSE DALL'ASGI

1. Tribunale di Brescia: la ritorsione discriminatoria comporta il risarcimento del danno non patrimoniale

Il Comune di Brescia condannato ad un risarcimento pari a 27.000 euro complessivi per la nota vicenda del bonus bebè discriminatorio.

La sentenza del Tribunale di Brescia, sez. lavoro, n. 2/2013 del 10 gennaio 2013 (est. Alessio), è leggibile in: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_brescia_10012013.pdf

Con la sentenza n. 3/2012 depositata il 10 gennaio scorso, il Tribunale di Brescia, (sezione lavoro e assistenza, giudice dott. Alessio) ha messo forse fine alla lunghissima vicenda del bonus bebè “nazionalista” che aveva aperto la strada a molti altri provvedimenti simili adottati da altre amministrazioni delle province di Brescia, Bergamo e Milano, dando luogo a un vasto contenzioso giudiziario sempre risolto nel senso della illegittimità di detti provvedimenti.

Rispetto alle altre, la vicenda bresciana è tuttavia particolare: sia perché l'amministrazione, dopo essere stata condannata ad estendere il bonus bebè agli stranieri, lo aveva revocato anche per gli italiani ed era stata poi condannata per “comportamento ritorsivo” con conseguente ordine di attribuire il beneficio a tutti; sia perché il Comune di Brescia è stato l'unico in tutta Italia a proseguire nel contenzioso dopo che era stata ultimata la fase cautelare (con due gradi di giudizio, tutti e due di condanna dell'amministrazione) e dopo che le pronunce cautelari erano state eseguite con il pagamento del bonus a 1170 bresciani, italiani e stranieri, avvenuto a fine 2010.

Nel corso del giudizio di merito la difesa del Comune aveva poi sollevato la questione di giurisdizione chiedendo che l'intera materia fosse devoluta alla giurisdizione del TAR ma la Corte di Cassazione gli aveva dato torto anche su questo punto, stabilendo la giurisdizione del giudice ordinario.

Si spiega così la lunghezza del procedimento, giunto solo ora a definizione.

Il Tribunale era dunque chiamato ora a decidere se confermare i precedenti provvedimenti nonché a valutare la richiesta - avanzata dai quattro stranieri che originariamente avevano proposto ricorso e dall'ASGI che aveva agito al loro fianco “in rappresentanza” di italiani e stranieri discriminati - di risarcimento del danno non patrimoniale.

E' proprio questo il punto innovativo della sentenza: il Giudice ha censurato il “comportamento dilatorio posto in essere dall'amministrazione che ha prolungato gli effetti della condotta discriminatoria” (tanto che ancora oggi il bonus è attribuito “con riserva di ripetizione”) e che, neppure quando ha constatato che le somme originariamente stanziare erano sufficienti a pagare sia italiani che stranieri, è stata indotta a “scelte più aderenti a uno spirito pacificatore”. Ha quindi liquidato a ciascuno degli stranieri – che, come ricorda il Giudice, vedendo disatteso il “bisogno sociale posto a ragione dell'emolumento...hanno dovuto agire per il rispetto dei loro diritti” – la somma di euro 3.000,00 e all'ASGI “un più ampio risarcimento, espressivo della lesione alla generalità dei consociati”, liquidato in euro 15.000.

D'altra parte, l'art. 4 del d.lgs. 215/03, attuativo della direttiva europea n. 2000/43/CE, prevede che il risarcimento del danno non patrimoniale debba essere maggiorato laddove si tratti di danno da ritorsione, come appunto nel caso di specie. Ed effettivamente la lesione in questa vicenda appare

rilevante ove si pensi che, in occasione della revoca, l'ASGI e gli stranieri ricorrenti erano stati implicitamente additati come "colpevoli" di aver causato, con la loro azione, la perdita del beneficio a tutti gli italiani.

Si tratta di una delle poche condanne di una amministrazione pubblica al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a provvedimenti amministrativi discriminatori: come precedenti può ricordarsi soltanto quello del Tribunale di Milano (ordinanza 22 luglio 2008) che aveva condannato l'amministrazione della capitale lombarda a 250 euro di risarcimento per l'esclusione degli extracomunitari in condizione irregolare dall'accesso agli asili; quello del Tribunale di Padova (ord. 30 luglio 2010 – proc. n. 1667/2010) che aveva condannato il MIUR a 2.500 euro di risarcimento per la mancata predisposizione di insegnamenti alternativi alla religione cattolica; quello del Tribunale di Roma (sentenza n. 4929 dd. 8 marzo 2012), che aveva accolto il ricorso anti-discriminazione presentato da un disabile unitamente all'Associazione Luca Coscioni contro il Comune di Roma per la mancata rimozione delle barriere architettoniche dai marciapiedi in corrispondenza delle fermate dell'autobus utilizzate dal disabile, riconoscendo a quest'ultimo la somma di 5000 euro a titolo di risarcimento del danno risultante dall'oggettiva violazione del diritto fondamentale alla libertà di circolazione.

2. Tribunale di Venezia: I lungosoggiornanti hanno diritto all'assegno INPS per nuclei familiari numerosi

Ha efficacia diretta la clausola di parità di trattamento contenuta nella direttiva europea 109/2003.

L'ordinanza del Tribunale di Venezia, sez. lavoro, 24 gennaio 2013, è leggibile in: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_venezia_24012013.pdf

Il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia, con ordinanza depositata il 24 gennaio, ha riconosciuto ad un cittadino straniero di Paese terzo non membro dell'UE, titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, il diritto a percepire l'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori, previsto dall'art. 65 della legge n. 448/98 e successive modifiche, con questo accogliendo il ricorso anti-discriminazione avverso il diniego opposto dall'INPS e dal Comune di Mira che avevano rigettato l'istanza per mancanza del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria.

Il giudice del lavoro di Venezia ha così affermato la titolarità dei cittadini di Paesi terzi lungo soggiornanti in Italia del diritto a beneficiare dell'assegno INPS in virtù della clausola di parità di trattamento con i cittadini nazionali in materia di prestazioni sociali e di assistenza sociale contenuta nell'art. 11 c. 1 e 4 della direttiva europea n. 2003/109/CE. Il giudice del lavoro di Venezia ha fatto presente che il legislatore italiano in sede di recepimento della direttiva n. 109/2003 non si è avvalso della deroga al principio di parità di trattamento prevista dalla direttiva europea con riferimento alle prestazioni sociali di natura 'non essenziale', né potrebbe intendersi che tale deroga possa fondarsi implicitamente sull'ambiguo inciso "*salvo diversamente disposto*" contenuto nell'art. 9 comma 12, lett. c) del d.lgs. n. 286/98, introdotto con il d.lgs. n. 3/2007 di recepimento della direttiva n. 109/2003/CE (Il lungo soggiornante può "*usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale...salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale*"). Secondo il giudice del lavoro di Venezia, infatti, la normativa interna deve essere interpretata ermeneuticamente nel contesto complessivo della normativa comunitaria, nonchè dell'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, della Convenzione OIL n. 143/1975, e della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo. Il complesso di tali norme, di fonte comunitaria, europea ed internazionale evidenzia la pervasività del principio di parità

di trattamento, con conseguente necessità di disapplicazione della norma interna incompatibile con quella comunitaria

Il giudice del lavoro, ha dunque condannato Comune di Mira e INPS a corrispondere ai ricorrenti l'assegno richiesto, nonché al pagamento delle spese legali.

La pronuncia del Tribunale di Venezia è l'ultima di una serie di decisioni giudiziarie che hanno dichiarato la natura discriminatoria dei comportamenti dei Comuni italiani e dell'INPS di non voler riconoscere ai lungo soggiornanti la titolarità del diritto a percepire l'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi (*Per un breve richiamo alla giurisprudenza, si veda in proposito al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2434&l=it*).

Recentemente sull'argomento è intervenuto pure l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Con una lettera inviata dal suo presidente, Graziano Delrio, al sottosegretario Maria Cecilia Guerra, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ha chiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di fare chiarezza (*la lettera è leggibile in: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2557&l=it*). La lettera richiede al Governo "*l'emanazione di una specifica direttiva del ministero che possa dare espressamente agli Enti locali l'indicazione sulla concessione dell'assegno familiare anche ai cittadini non comunitari 'soggiornanti di lungo periodo'*".

L'assegno per i nuclei familiari numerosi è una prestazione sociale di natura economica annuale che i Comuni concedono alle famiglie che hanno almeno tre figli minori e un reddito basso e che poi viene erogato dall'INPS sulla base dell'art. 65 della l. n. 448/1998 (D.M. 21.12.2000, n. 452). La domanda per l'erogazione del beneficio deve essere presentata al Comune di residenza da uno dei due genitori, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio. I Comuni sono dunque titolari del potere concessorio del beneficio, il quale tuttavia viene successivamente erogato dall'INPS sulla base degli elenchi dei nominativi trasmessi dai Comuni. Nonostante la previsione sulla parità di trattamento contenuta nella direttiva europea 109/2003, l'INPS e le autorità ministeriali continuano a sostenere che questa prestazione assistenziale è riservata unicamente ai italiani e comunitari, dando dunque istruzioni ai Comuni di non concedere l'assegno ai cittadini di Paesi terzi anche se lungosoggiornanti, con questo esponendo gli enti locali a contenziosi giudiziari che poi finiscono a determinare un carico di spese legali per i Comuni soccombenti.

Di conseguenza, di recente si sono moltiplicate le iniziative di singoli Comuni, i quali, per evitare di incorrere in procedimenti legali antidiscriminatori promossi da cittadini stranieri, concedono espressamente la prestazione sociale, comunicando i relativi dati all'INPS per l'erogazione. E' il caso ad esempio del Comune di Pordenone che ha deliberato in tal senso con determina n. 19 dd. 09 gennaio scorso, ed iniziative analoghe sono state assunte da altri Comuni (Ravenna, Monfalcone,...) (*in proposito si veda al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2557&l=it*). L'ASGI sta assistendo diversi nuclei familiari stranieri nella presentazione di ricorsi anti-discriminazione avverso provvedimenti di diniego all'accesso all'assegno INPS assunti da Comuni italiani. Il 6 aprile 2011 l'ASGI ha presentato pure un esposto alla Commissione europea chiedendo l'apertura di un'indagine dell'organo europeo sulla questione al fine dell'eventuale avvio di un procedimento di infrazione del diritto UE dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea (*il testo dell'esposto è leggibile in: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/complaint_assegno_nuclei_numerosi_06042011.pdf*).

Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Francesco Mason, del Foro di Venezia.

3. Tribunale di Verona: La pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento non possono essere subordinate al requisito del permesso di soggiorno per lungosoggiornanti *Richiamate le pronunce della Corte Costituzionale.*

La sentenza del Tribunale di Verona, sez. lavoro, 16 gennaio 2013 (causa n. 1670/2012 RG), è leggibile in: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_verona_sentenza_16012013.pdf

Il giudice del lavoro del Tribunale di Verona, con sentenza dd. 16 gennaio 2013 (causa n. 1670/2012 RG), ha accolto il ricorso presentato da una cittadina straniera con totale e permanente inabilità al lavoro avverso l'INPS per la mancata corresponsione della pensione di inabilità civile e dell'indennità di accompagnamento in ragione del mancato possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti previsto dall'art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000.

Il giudice del lavoro di Verona ha fatto riferimento alle pronunce della Corte Costituzionale, con le quali è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 c. 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che ha previsto per i cittadini di Paesi terzi non membri UE il requisito della carta di soggiorno o permesso CE per lungo soggiornanti ai fini dell'accesso alla prestazioni di assistenza sociale previste quali diritti soggettivi dalla legislazione nazionale, incluse quelle per disabilità. Facendo riferimento alle sentenze della Corte n. 306/2008 e 11/2009, il giudice di Verona ha rilevato come la Consulta abbia evidenziato l'irragionevolezza dell'esclusione di stranieri regolarmente soggiornanti da prestazioni di assistenza sociale legate al soddisfacimento di un diritto fondamentale quale quello alla salute e come tale spettante a tutti i residenti, senza distinzioni fondate sulla nazionalità o sull'anzianità di residenza, con l'unico limite della dimostrazione da parte dello straniero di un titolo di soggiorno che dimostri il carattere non episodico e non temporaneo della sua permanenza in Italia. Nel caso in specie, la ricorrente ha esibito copia dei permessi di soggiorno relativi ai periodi 24 giugno 2011 fino al 4 giugno 2012 e dal 28 febbraio 2012 al 10 maggio 2014.

Più discutibile invece la decisione del giudice di Verona di applicare nel procedimento le regole proprie del rito del lavoro ex art. 442 c.p.c. piuttosto che quelle relative al rito specifico previsto per le azioni giudiziarie antidiscriminazione di cui all'art. 28 d.lgs. n. 150/2011 (rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.).

Se, infatti, il diniego ad un bene della vita (ad es. una prestazione sociale) è basato su un fattore vietato da una norma nazionale o comunitaria che stabilisce la parità di trattamento, ovvero sulla base di una decisione discriminatoria, allora dovrebbe trovare applicazione il rito speciale previsto dall'azione giudiziaria antidiscriminatoria, quale strumento processuale 'tipico' previsto in questi casi (Cassazione, sentenza n. 7186/2011 e 3670/2011).

In questo senso, la decisione del Tribunale di Verona appare inconsueta nel panorama giurisprudenziale italiano.

4. Tribunale di Roma: Discriminatoria l'esclusione dei cittadini di Paesi terzi non membri UE da un bando di concorso per ricercatore *Accolto il ricorso di una cittadina croata e dell'ASGI.*

L'ordinanza del Tribunale di Roma, 20 dicembre 2012, è leggibile in: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_roma_ordinanza_20122012.pdf

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 20 dicembre 2012, si è pronunciato sul concorso pubblico indetto dall'Istituto Indire e ha riconosciuto la discriminatorietà del comportamento dell'amministrazione per aver richiesto tra i requisiti di partecipazione la cittadinanza italiana o comunitaria e, per l'effetto, ha ammesso la ricorrente, cittadina della Croazia, al concorso.

Il Tribunale di Roma ha ritenuto che la normativa in materia di pubblico impiego può essere interpretata in maniera costituzionalmente orientata, nella direzione di escludere discriminazioni nei confronti dei cittadini di Paesi terzi non membri UE regolarmente soggiornanti in Italia, come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza di merito e implicitamente preso atto dalla pronuncia della Corte Costituzionale dd. 15 aprile 2011, n. 139.

Secondo il Tribunale di Roma, il rapporto tra normativa in materia di pubblico impiego e procedure concorsuali da un lato e norme contenute nel T.U. immigrazione relative al principio di parità di trattamento dall'altro, deve essere risolto in favore di queste ultime ed il requisito di cittadinanza italiana può essere richiesto solo per quelle mansioni che implicano l'esercizio di pubblici poteri o di funzioni di interesse nazionale.

5. Il Tribunale di Roma dichiara la natura discriminatoria del concorso pubblico indetto per il reclutamento di personale docente

L'ordinanza del Tribunale di Roma, dd. 14.12.2012 n. 144550/2012, è leggibile in: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_roma_ord_14122012.pdf

Il Tribunale di Roma ha dichiarato la natura discriminatoria della condotta tenuta dal MIUR nei confronti di una cittadina croata, familiare di cittadino comunitario e titolare di permesso di soggiorno per lungo periodo, per non essere stata ammessa a partecipare al concorso per personale docente.

Il Giudice ha ricordato che il familiare di cittadino dell'U.E. e il soggiornante di lungo periodo godono, ai sensi del d.lgs. 30/2007 e della direttiva comunitaria 109/2003, degli stessi diritti dei cittadini italiani anche riguardo all'accesso al pubblico impiego con la sola esclusione delle attività che implicano l'esercizio di potestà pubbliche nel cui ambito "non rientrano i posti di docente delle scuole pubbliche di ordine e grado ... ed è evidente che il diritto di svolgere siffatte attività, nel caso in cui si accede per concorso, implica il diritto a partecipare alla relativa selezione". Il Tribunale di Roma, quindi, ha ordinato all'Amministrazione di rimuovere gli effetti della discriminazione consentendo, senza indugio, alla cittadina extracomunitaria di partecipare alle prove preselettive fissate per il 17 e 18 dicembre.

I legali dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI), che hanno sostenuto le ragioni della ricorrente con il contributo dell'Open Society Foundations, pur soddisfatti del risultato positivo conseguito, proseguiranno l'azione giudiziale intrapresa, impugnando, per conto dell'Associazione, con l'intervento della Rete G2 – Seconde Generazioni, la sentenza nella parte in cui, richiamandosi ad una superata sentenza della Corte di Cassazione n. 2470/2006, già definita "isolata" dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 139/2011, ha negato che il diritto a non essere discriminati nell'accesso al lavoro sia da riconoscere a tutti i lavoratori regolarmente presenti in Italia e che il ruolo delle associazioni per la promozione dei diritti riguardi anche la tutela giudiziale dalle discriminazioni collettive per nazionalità.

6. Tribunale di Reggio Emilia: I concorsi pubblici per le professioni sanitarie devono essere aperti anche ai cittadini stranieri di Paesi terzi

Decisione relativa ad un concorso per la posizione di ostetrica presso l'AOU di Modena.

Il decreto del Tribunale di Reggio Emilia, settore lavoro, 19.12.2012 (R.G. n. 355/2012), è leggibile in: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale._reggio_emilia_19122012.pdf

Il giudice del lavoro del Tribunale di Reggio Emilia, con decreto dd. 19.12.2012 (R.G. 355/2012), ha disposto la disapplicazione della delibera con la quale l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena aveva disposto l'esclusione di una cittadina moldava dalla partecipazione ad un concorso pubblico indetto per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario –ostetrica, a causa del mancato possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea.

Nell'aprile scorso, con un provvedimento d'urgenza *inaudita altera parte* ex art. 700 cpc, il giudice di Reggio Emilia aveva già disposto l'ammissione della ricorrente alle prove di selezione del concorso pubblico. La ricorrente non risultava poi essere stata inserita nella graduatoria definitiva per il mancato superamento delle prove selettive. Ciò nonostante, il giudice ha ritenuto non essere stata esaurita la materia del contendere, vista la finalità principale dell'azione antidiscriminazione di vedere accertato il diritto all'uguaglianza come diritto umano fondamentale.

Di conseguenza, il giudice del lavoro di Reggio Emilia ha esaminato il ricorso nel merito ritenendo che non vi siano dati normativi che possano fondare l'esclusione dei cittadini di Stati terzi non membri dell'UE dai rapporti di pubblico impiego che non implicino l'esercizio, diretto o indiretto, di pubblici poteri, ovvero non attengano alla tutela dell'interesse nazionale e che, oltretutto, tale esclusione sia irragionevole in relazione allo svolgimento di professioni e ruoli sanitari di natura prettamente tecnica, ove peraltro l'impiego di personale straniero è già frequente nelle forme e modalità del contratto a termine ovvero dei rapporti di impiego interinale.

Il giudice ha invece respinto la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto non sarebbero stati forniti elementi di prova di specifico detrimento derivato alla ricorrente e non risultando di per sé sufficiente il richiamo alla finalità deterrente o deflattiva del rimedio alla discriminazione pur previsto anche dalla normativa europea.

L'Azienda Ospedaliera è stata chiamata al pagamento delle spese legali.

Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Nazzarena Zorzella, del Foro di Bologna.

7. La Corte di Appello di Milano conferma: Illegittimo escludere i giovani stranieri dal Servizio Civile Nazionale

Respinto il ricorso del Governo contro l'ordinanza del Tribunale di Milano che dichiarava discriminatoria l'esclusione dei cittadini immigrati.

I giudici della Corte di Appello di Milano hanno respinto l'appello presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contro l'ordinanza del giudice del lavoro del Tribunale di Milano del 9 gennaio scorso che accoglieva il ricorso presentato da un giovane pachistano e da ASGI e Avvocati Per Niente che chiedevano l' ammissione anche dei giovani di nazionalità straniera al Servizio Civile Nazionale.

I giudici della Corte di Appello di Milano hanno dunque confermato la decisione di primo grado, dichiarando che l'esclusione dei giovani stranieri dalla possibilità di concorrere ai bandi di selezione dei volontari da impiegare nei progetti di servizio civile in Italia e all'estero, costituisce un'illegittima discriminazione. I giudici di Milano hanno dunque condiviso come l'istituto del Servizio Civile sia collegabile all'adempimento del dovere di solidarietà sociale, al quale devono essere chiamati tutti coloro che vivono sul territorio nazionale, avendovi stabile residenza, senza distinzioni fondate sulla cittadinanza.

Alla luce della decisione della Corte di Appello di Milano, le associazioni ricorrenti si attendevano che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione si adoperassero affinché il nuovo bando per la selezione dei volontari del SCN, giunto alla fine di gennaio, non contenesse più il requisito della cittadinanza italiana, ma venisse esteso anche ai giovani di cittadinanza straniera regolarmente residenti in Italia. Purtroppo tali aspettative sono rimaste disattese (*in proposito si veda oltre alla rubrica 'news'*).

8. Concorso pubblico per operatore amministrativo al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona aperto solo ai cittadini italiani e dell'Unione europea

ASGI: si tenga conto della giurisprudenza favorevole all'accesso alla funzione pubblica dei cittadini extraUE e della normativa europea.

La lettera inviata dall'ASGI al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona è leggibile in:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/lettera_consiglio_ordine_avv_verona_13012013.pdf

Il bando di concorso pubblico indetto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona è leggibile in: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/ordine_avvocati_verona_bando.pdf

Il Servizio Anti-discriminazioni dell'ASGI ha scritto al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona a seguito di una segnalazione pervenuta in merito al bando di concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di operatore di amministrazione (area C1) indetto dall'Ordine medesimo, e venuto in scadenza il 20 dicembre scorso.

Dal bando di concorso pubblico risulta che, tra i requisiti di ammissione richiesti, vi è la cittadinanza italiana, con la deroga prevista in favore dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea.

Nella missiva, l'ASGI ha richiamato l'attenzione sulla vasta giurisprudenza di merito che ha riconosciuto il diritto dei cittadini di Stati terzi non membri dell'Unione europea, regolarmente

soggiornanti in Italia, di accedere alla funzione pubblica, per cui non si ritiene condivisibile l'esclusione dal concorso dei cittadini di Paesi terzi non membri UE.

Nella lettera l'ASGI inoltre ricorda come l'ordinamento dell'Unione europea stabilisce tre importanti aperture nei confronti dell'accesso di cittadini di Stati terzi non membri UE ai rapporti di lavoro nella P.A., per quanto concerne i lungo soggiornanti (direttiva 2003/109), i familiari di cittadini UE (direttiva 2004/38) e i rifugiati politici e titolari della protezione sussidiaria (direttiva 2004/83). Proprio in ragione della mancata attuazione o applicazione delle norme dell'ordinamento dell'Unione europea, la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia due procedimenti preliminari di infrazione del diritto UE (EU Pilot 1769/11/JUST e 2368/11/HOME).

L'ASGI ha dunque chiesto che il bando di concorso venga riaperto con la cancellazione del requisito di nazionalità, onde consentire anche ai cittadini di Paesi terzi non membri UE di partecipare.

9. Selezione di personale di azienda municipalizzata aperta solo a cittadini italiani e comunitari. L'ASGI: "discriminazione illegittima"

Lettera di ASGI alla 'Jesolo Patrimonio srl'.

*Il testo della lettera dell'ASGI sull'avviso di selezione di personale della "Jesolo Patrimonio srl" è leggibile in: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/jesolo_patrimonio_lettera_asgi.pdf
Il testo dell'avviso di selezione di "Jesolo Patrimonio srl" (85.1 KB)*

Il servizio antidiscriminazioni dell'ASGI ha risposto ad una segnalazione pervenuta in merito all'avviso di selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 operaio generico indetto dalla "Jesolo Patrimonio srl" (Prot. 10923/12), venuto in scadenza il 19 dicembre scorso. Dall'avviso di selezione risulta che tra i requisiti minimi di partecipazione richiesti, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per la ricerca e la selezione del personale, vi è la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea

In una lettera indirizzata al Sindaco di Jesolo e al Presidente del Consiglio d'Amministrazione della "Jesolo Patrimonio srl" il servizio antidiscriminazioni dell'ASGI ha espresso il convincimento che la questione esula dal riferimento alla questione dell'accesso degli stranieri di Paesi terzi ai rapporti di pubblico impiego in quanto la società "Jesolo Patrimonio srl" è società a capitale pubblico che svolge servizi strumentali al Comune di Jesolo, quindi non rientra nel concetto di 'amministrazioni pubbliche' di cui all'art. 1 c. 2 d. lgs. 165/2001 soggette all'applicazione della normativa sul Pubblico impiego. Essendo una società a totale partecipazione pubblica, nel reclutare personale, 'Jesolo Patrimonio srl' ha solo l'obbligo, ai sensi dell'art. 18, comma 2, d.l. 112/2008, di rispettare i "principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità" e, tra questi principi, non si può riscontrare un criterio di preferenza o di esclusività per l'assunzione e l'impiego a favore dei cittadini italiani e comunitari.

Ne consegue, ad avviso di ASGI, che nelle procedure di assunzione e selezione del personale deve trovare piena applicazione il principio di parità di trattamento dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia rispetto ai cittadini nazionali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 c. 3 T.U. imm. (d.lgs. n. 286/98) facente espresso riferimento alla convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) sul trattamento dei lavoratori migranti n. 143/75, ratificata dall'Italia con legge n. 158/1981 e che concerne anche la parità di trattamento in materia di accesso al lavoro (Corte Costituzionale, sentenza n. 454/1998). Per un caso di giurisprudenza relativo a fattispecie analoga, si

rimanda a Tribunale di Milano, ordinanza n. 5738/2010 dd. 30.10.2010 ([in http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1120&l=it](http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1120&l=it)).

Il caso è stato oggetto dell'attenzione anche dell'Osservatorio Anti-Discriminazioni di Venezia, facente parte della Rete territoriale UNAR contro le discriminazioni.

10. Il Comune di Pordenone toglierà la clausola di cittadinanza per l'accesso alle borse di studio

L'annuncio dopo la segnalazione del servizio antidiscriminazione dell'ASGI.

A seguito della segnalazione del Servizio antidiscriminazioni dell'ASGI (*leggibile in : http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2548&l=it*), l'Assessore all'Istruzione del Comune di Pordenone ha annunciato che verrà modificato il Regolamento comunale per l'assegnazione di borse di studio per studenti universitari meritevoli appartenenti a famiglie in condizione di bisogno economico dal lascito testamentario "Mior-Brussa", alle quali possono attualmente concorrere solo gli studenti di cittadinanza italiana residenti nel comune di Pordenone da almeno cinque anni.

L'Assessore all'Istruzione, Ines Flavia Rubino, ha annunciato che i requisiti di cittadinanza italiana e di anzianità di residenza verranno tolti a partire dal prossimo bando che verrà indetto nel settembre 2013, consentendo la partecipazione a tutti gli studenti in possesso dei requisiti di merito e di bisogno, residenti nel Comune di Pordenone e a prescindere dalla loro nazionalità.

L'Assessore ha precisato che non vi era un' intenzione dell'Amministrazione di discriminare gli studenti stranieri, ma che i requisiti 'discriminatori' erano stati previsti originariamente sulla base del contenuto del lascito testamentario. L'Amministrazione comunale ha condiviso le osservazioni mosse dall'ASGI che una pubblica amministrazione non può ritenersi vincolata da un negozio giuridico privato a mettere in atto una discriminazione contraria ai principi costituzionali fondamentali.

L'ASGI esprime apprezzamento per la decisione dell'Amministrazione comunale di Pordenone.

ALTRE NOTIZIE IN BREVE SULLE ATTIVITA' DELLE ANTENNE ANTIDISCRIMINAZIONI DELL'ASGI

Milano

- Accesso discriminatorio a borse di studio offerte da Fondazioni private

La Fondazione Bracco, in seguito alla segnalazione dell'antenna antidiscriminazione di Milano, ha deciso di modificare i requisiti di accesso al bando pubblicato nell'ambito del progetto "Diventerò". Il bando riguardava 10 borse di studio, 6 riservate agli studenti universitari del primo triennio e 4 riservate agli studenti del secondo biennio e prevedeva tra i requisiti quello della cittadinanza italiana. In seguito ad un confronto costruttivo con l'antenna antidiscriminatoria di Milano, il predetto requisito è stato rimosso. Tra i nuovi requisiti per l'accesso si

legge: possono partecipare al bando i soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione europea o i cittadini extracomunitari, in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità.

La Fondazione Girola, sempre a seguito della segnalazione dell'antenna antidiscriminatoria di Milano in collaborazione con Apn - Avvocati per niente, ha deciso di estendere a tutti, indipendentemente dalla cittadinanza, l'accesso a 170 borse di studio, ciascuna di 4.000 euro bandite dall'associazione a favore di studenti orfani di uno o entrambi i genitori e con un buon rendimento scolastico.

Una vicenda sostanzialmente simile ha coinvolto la Fondazione Beltrami. Anche in questo caso, in seguito alla segnalazione dell'antenna antidiscriminatoria di Milano e di APN - Avvocati per niente, la possibilità di accesso al bando avente ad oggetto borse di studio è stata estesa anche ai cittadini non italiani. Si trattava in questo caso di borse di studio finalizzate originamente ad aiutare studenti universitari meritevoli, di cittadinanza italiana, nati e residenti in Italia. Accogliendo le osservazioni formulate dall'Antenna antidiscriminatoria di Milano, la Fondazione ha modificato il bando ammettendo a partecipare al concorso tutti gli studenti universitari senza distinzione alcuna.

In estrema sintesi, la tesi dell'illegittimità del requisito della cittadinanza trova fondamento nel principio di parità di trattamento tra cittadini e stranieri in materia di accesso all'istruzione universitaria e ai relativi interventi per il diritto allo studio nonché nel divieto di discriminazioni di cui all'art. 43 T.U. Immigrazione il quale stabilisce che "compie in ogni caso discriminazione chiunque", e pertanto anche un soggetto privato, "imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi a uno straniero soltanto a causa della sua condizione di di straniero...oppure c) "imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso a ...all'istruzione...allo straniero regolarmente soggiornante in Italia". Purtroppo, e nonostante il successo delle azioni intraprese dall'Antenna antidiscriminazione, la previsione della cittadinanza italiana come requisito per la partecipazione a bandi pubblicati da Fondazioni private aventi ad oggetto borse di studio, è piuttosto comune.

Da ultimo l'Antenna antidiscriminatoria ha scritto all'Associazione Italiana Riscaldamento Urbano e alla Fondazione Confalonieri, le quali nei rispettivi bandi, il primo relativo ad un premio di laurea mentre il secondo a borse di studio, limitano la partecipazione ai soli studenti di cittadinanza italiana.

- Discriminazioni nell'accesso al lavoro

In data 3 dicembre 2012, l'Antenna antidiscriminatoria di Milano unitamente alla Fondazione Guido Piccini per i diritti dell'uomo Onlus, ha scritto al Comune di Roncadelle contestando la natura discriminatoria di una clausola di riserva di assunzione a favore dei residenti nel Comune prevista nella bozza di convenzione tra il Comune ed il soggetto di attuatore di un centro commerciale nel territorio comunale. La clausola contestata risulta a parere delle due associazioni in contrasto con l'ineludibile principio di non discriminazione e eguaglianza tra lavoratori.

- Accesso a selezioni pubbliche di impiego

In data 22 gennaio 2013, l'antenna antidiscriminatoria di Milano ha contestato la previsione del requisito della "cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea" previsto dalla nell'ambito di una selezione pubblica per il conferimento di incarichi libero professionali di psicologo da parte di Azienda sanitaria locale della Provincia di Milano 1. La previsione di detto requisito, come riconosciuto da giurisprudenza consolidata, si pone in contrasto con l'art. 2, comma 3, TU immigrazione che, in attuazione della Convenzione OIL 143/75, stabilisce il principio della "parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti" tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti per quanto riguarda l'accesso al lavoro, nonché con l'art. 43, comma 2 del medesimo TU a norma del quale commette discriminazione "chiunque illegittimamente si rifiuti di fornire accesso all'occupazione (...) allo straniero regolarmente soggiornante" (lett. c) e costituisce discriminazione qualsiasi atto "(...) che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una cittadinanza" (lett. e).

- Accesso dei lungo soggiornanti all'assegno nuclei familiari numerosi

A seguito delle numerose azioni in giudizio promosse dall'Antenna antidiscriminatoria di Milano in materia di riconoscimento ai cittadini extracomunitari del assegno per i nuclei familiari numerosi e la consolidata giurisprudenza che riconosce il diritto di questi ultimi ad a percepire detta prestazione, si segnala che i Comuni di Viguzzolo in provincia di Alessandria e di Erba in provincia di Como, hanno ammesso, senza che fosse necessario istaurare l'ennesima controversia in merito, le domande di riconoscimento dell'assegno ai nuclei familiari numerosi presentate da alcuni cittadini extracomunitari. La scelta di ammettere le domande dei cittadini extracomunitari mette ulteriormente in chiaro l'irragionevolezza della posizione ad oggi sostenuta dalla

maggior parte dei comuni circa l'esistenza di vincoli che impedirebbero loro di includere i cittadini stranieri lungo soggiornanti nel novero dei beneficiari.

Torino

- Possibili profili discriminatori di un annuncio per selezione addetto alla reception.

La rete territoriale antidiscriminazione, grazie alla segnalazione del Nodo Provinciale Piemontese Antidiscriminazioni, è stata messa a conoscenza di un caso di possibile discriminazione occorso ad una cittadina italiana di pelle nera che lamenta di essere stata vittima di comportamento discriminatorio in occasione di un colloquio di lavoro per la mansione di addetto alla reception in una casa di cura gestita da suore.

L'annuncio per le selezioni, apparso su un sito internet, prevedeva in modo esplicito che i candidati dovessero essere di nazionalità italiana.

La signora che si è rivolta all'antenna sostiene che, una volta presentatasi al colloquio, la persona che la doveva "esaminare", constatato che si trattava di una persona di pelle nera, avrebbe avuto un atteggiamento poco rispettoso, tale da indurla ad abbandonare immediatamente il colloquio.

L'antenna ha provveduto ad inviare una lettera alla cooperativa che gestisce la selezione del personale della struttura ospedaliera per chiedere chiarimenti in merito sia alla condotta messa in atto nei confronti della signora, sia all'annuncio dal carattere discriminatorio.

Si attende ancora una risposta da parte dei soggetti contattati.

- Discriminazione nell'accesso al lavoro presso un'azienda di trasporto pubblico locale: l'azione legale dell'antenna territoriale.

L'antenna territoriale ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 28, d.lgs. 150/2011 relativamente al caso occorso ad un cittadino congolese, coniugato con una donna italiana e al contempo titolare dello status di rifugiato che si era visto rigettare, nel 2010, la richiesta di partecipazione alle selezioni per la mansione di autista presso la principale azienda di trasporto pubblico della città di Torino.

L'azienda, applicando quanto prevede il proprio regolamento interno che si rifà a quanto previsto dall'art. 10 dell'allegato A al R. D. 8 gennaio 1931 n. 148, ha motivato la esclusione sulla base della mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria in capo al richiedente.

Tale esclusione presenta perciò carattere discriminatorio non solo in relazione alla normativa europea e nazionale in materia di parità di trattamento nell'accesso all'occupazione, ma anche in quanto non ha tenuto conto della duplice condizione di coniuge straniero di cittadino italiano e di titolare dello status di rifugiato del richiedente, rispetto alle quali i d.lgs. 30/2007 e 251/2007 prevedono specificamente la parità di trattamento con i cittadini italiani.

L'antenna ha presentato un primo ricorso ex art. 28 d.lgs. 150/2011 chiedendo principalmente l'accertamento della discriminazione e la rimozione dei suoi effetti tramite l'ammissione del ricorrente alle procedure di selezione per la mansione di autista.

L'azienda convenuta con comparsa di costituzione e risposta ha obiettato di non poter più procedere ad riammettere il ricorrente nelle procedure di selezione sia perché questi avrebbe ormai superato il limite di età stabilito dal regolamento interno per le assunzioni, sia perché la situazione di difficoltà economica non permetterebbe comunque di procedere a nuove assunzioni.

L'antenna ha perciò deciso di presentare ricorso per danno da discriminazione e da perdita di chance lavorativa, chiedendo contestualmente la riunione ai sensi degli artt. 273 ss, c.p.c., con il ricorso "principale".

- Discriminazioni nella concessione dell'assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori.

L'antenna territoriale ha contattato diversi uffici dei Comuni della cintura torinese che rifiutavano financo di rilasciare a cittadini stranieri extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti i moduli sui quali presentare richiesta per la concessione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'art. 65, l. 23 dicembre 1998, n. 448, come modificata dalla l. 23 dicembre 2000, n. 388.

Grazie all'intervento dell'antenna, gli uffici hanno prima rilasciato ai richiedenti i moduli sui quali presentare la richiesta e poi hanno accettato il deposito della stessa.

L'antenna ha provveduto ad inviare un parere in merito al diritto dei cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti di accedere alle prestazioni sociali di carattere essenziale com'è appunto l'assegno per nuclei familiari numerosi.

Insieme al parere è stata inviata la lettera del 14 gennaio 2013 con cui l'ANCI ha chiesto al sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Cecilia Guerra di fare chiarezza in merito alla concessione dell'assegno nuclei familiari numerosi ai titolari di permesso di soggiorno CE di lungo periodo.

Una delle domande presentata è stata rigettata sulla base della mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria. L'antenna sta preparando il ricorso ai sensi dell'art. 28, d.lgs. 150/2011.

Firenze

- Iscrizione dei figli minori sul titolo di soggiorno dei genitori

La Questura di Firenze, a seguito dell'intervento dell'Antenna territoriale anti-discriminazione, ha comunicato il mutato orientamento in materia di iscrizione dei figli minori sul titolo di soggiorno dei genitori in osservanza del principio di non discriminazione.

Era stato infatti segnalato che lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Firenze aveva previsto differenti trattamenti per l'inserimento nella carta di soggiorno dei figli minori di 14 anni a seconda del fatto che il minore era nato in Italia o all'estero.

In particolare, per quanto riguarda i primi, l'inserimento sarebbe dovuto avvenire tramite la presentazione del solo atto di nascita contenente le generalità complete di entrambi i genitori rilasciato dal Comune, mentre, per i minori nati all'estero, era altresì richiesta l'attestazione: *i)* del reddito disponibile e *ii)* d'idoneità dell'alloggio.

- Concorsi pubblici per disabili

L'Antenna territoriale ha scritto all'Agenzia Industrie Difesa perché quest'ultima ha indetto due concorsi pubblici per l'assunzione di lavoratori disabili o di categorie protette ai sensi della legge n. 68/99 riservando la partecipazione ai soli cittadini italiani e comunitari escludendo i lavoratori disabili extracomunitari. In particolare si tratta della copertura di un posto nel profilo professionale di "assistente tecnico" e di un posto nel profilo professionale di "assistente amministrativo" e la sede di lavoro è a Firenze presso lo stabilimento chimico farmaceutico militare.

Roma

- Molestie razziali

Con lettera del 07.01.2013 l'Antenna Territoriale Antidiscriminazione di Roma ha scritto al sindaco di Aprila, evidenziando come, a seguito di numerose segnalazioni provenienti da Associazioni presenti sul territorio, sia stato segnalato un caso di possibile discriminazione ravvisabile nella condotta tenuta da parte di alcuni dipendenti comunali nei confronti di cittadini stranieri che richiedono servizi offerti al pubblico. In particolare, secondo le segnalazioni pervenute all'Antenna, i cittadini stranieri sarebbero spesso vittime di molestie verbali a sfondo razziale da parte del personale preposto. Inoltre agli stessi verrebbe spesso rivolto l'invito a tornare nel proprio Paese di origine.

- Stranieri e concorsi pubblici

A seguito della ricezione della segnalazione dell'Antenna territoriale il Distretto socio sanitario Rm G 6 provvedeva, in data 15.01.2013, a rettificare 5 bandi di concorso indetti per il reclutamento di alcune figure professionali (nello specifico: mediatori culturali, sociologi, assistenti sociali, referente del segretariato sociale - Pua, statistico). Nella lettera dell'Antenna si evidenziava, in particolare, come dal concorso fossero stati illegittimamente esclusi i lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti prevedendo i 5 bandi in esame espressamente il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria. Le delibere di rettifica dei bandi del Comune di Carpineto romano - comune capofila del Distretto socio sanitario - possono essere visualizzate al link:

http://www.carpinetoromano.it/component?option,com_chronoconnectivity2/connectionname,ricerca_albo_pretorio/lang,it/limit,20/limitstart,20/

- Disparità di trattamento nell'accesso al credito

Con lettera del 19.12.2012 l'Antenna di Roma ha scritto alla sede amministrativa di Mondo Convenienza, catena di negozi di arredamento, per evidenziare una disparità di trattamento nei confronti dei cittadini stranieri in riferimento all'accesso al credito concesso ai clienti per l'acquisto di beni. In particolare per il finanziamento a cittadini italiani sarebbe concesso il finanziamento sulla base di un documento identificativo e del codice fiscale

mentre per i cittadini stranieri verrebbero richiesti ulteriori documenti quali: a) documento di identità (carta di identità o patente di guida); b) documento di reddito mensile (ultima busta paga, cedolino pensione o modello unico); c) codice fiscale o Tessera Sanitaria; d) Attestato di residenza rilasciato dal comune; e) un'utenza intestata (luce, acqua, gas, telefono).

- Concorsi pubblici e legittimazione ad agire

Lo scorso 11 gennaio l'ASGI ha iscritto a ruolo l'appello verso l'ordinanza del giudice del lavoro di Roma per il concorso indetto dal MIUR per il reclutamento di 12000 insegnanti. Nell'ordinanza, infatti, non veniva riconosciuta la legittimazione attiva dell'Asgi a proporre l'azione.

NORMATIVA ITALIANA

1. Circolare del Ministero dell'Interno: "la mancanza dei requisiti igienico-sanitari dell'alloggio non preclude l'iscrizione anagrafica"

La circolare emanata sulla base di un parere del Consiglio di Stato.

La circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, n. 1/2013 dd. 14.01.2013, è leggibile in:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/circolare_min_interno_1_2013.pdf

Il parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 3479/12 dd. 06.08.2012 (adunanza dd. 13 giugno 2012), è leggibile in: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cons_stato_parere_4849_2012.pdf

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, ha emanato in data 13 gennaio 2013 la circolare n. 1/2013 volta ad uniformare su tutto il territorio nazionale l'interpretazione della norma contenuta nella legge in materia di iscrizione anagrafica introdotta da uno dei c.d. "decreti sicurezza" (art. 1 c. 18 legge n. 94/2009), che ha previsto la facoltà per i Comuni di procedere a verifiche e controlli sulle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in sede di richiesta di iscrizione o di variazione anagrafica.

La norma aveva dato adito da parte di talune amministrazioni comunali, prevalentemente situate nel Nord d'Italia, ad interpretazioni arbitrarie e discriminatorie, con la sottoposizione dei soli alloggi abitati da cittadini stranieri a forme di controllo e verifica delle condizioni igienico-sanitarie, fino alle ipotesi di rigetto delle istanze di iscrizione anagrafica in caso di accertata inesistenza delle medesime condizioni.

Su richiesta del Ministero dell'Interno, il Consiglio di Stato ha emanato nell'agosto 2012 un proprio parere (n. 04848 /2012 adunanza dd. 13 giugno 2012).

Il parere prende le mosse dalla constatazione che la disciplina di settore prevede che l'iscrizione anagrafica nei registri della popolazione residente costituisce un diritto ed un dovere di ogni cittadino italiano e straniero regolarmente soggiornante, per cui l'anagrafe ha il compito di registrare coloro che hanno fissato nel comune la propria residenza, nonché coloro che, in quanto senza fissa dimora, hanno stabilito il proprio domicilio.

Di conseguenza, la previsione introdotta dalla legge n. 94/2009 non introduce innanzitutto un obbligo dei comuni di verificare l'idoneità igienico-sanitaria degli immobili, ma solo una facoltà che deve

essere esercitata in ossequio ai principi di eguaglianza e non discriminazione, escludendosi quindi forme di controllo esercitate esclusivamente o prevalentemente su cittadini di nazionalità straniera (in questo senso anche Tribunale di Vicenza, ordinanza n. 1684/2011 dd. 31.05.2011 (*leggibile in: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_vicenza_ord_1684_2011_31052011.pdf*), poi confermata in sede di reclamo da Tribunale di Vicenza, ordinanza n. 87/2012 dd. 12.01.2012, causa ASGI ed altri c. Comune di Montecchio Maggiore, *leggibile in: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_vicenza_ord_12012012_87.pdf*). Inoltre, il Consiglio di Stato esclude che la normativa possa essere interpretata nel senso che l'eventuale controllo sulle caratteristiche igienico-sanitarie dell'alloggio possa costituire un sub procedimento necessario alla definizione di quello relativo alla richiesta di iscrizione anagrafica, per cui gli eventuali controlli e verifiche non possono appesantire ed aggravare il procedimento amministrativo anagrafico, cagionando ritardi o determinando per il richiedente ulteriori richieste di esibizione di documenti, così come l'accertamento della mancanza delle condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio non può precludere la fissazione della residenza anagrafica. Il Consiglio di Stato inoltre ricorda che l'ipotesi di rigetto della domanda di iscrizione anagrafica va sempre valutata con estrema prudenza, essendo produttiva di danni risarcibili (Cass. sez. III, 6 agosto 2004, n. 15199).

La circolare del Ministero dell'Interno fa dunque propria l'interpretazione offerta dal Consiglio di Stato invitandone dunque al rispetto i Sindaci e i responsabili delle anagrafi, che – si ricorda – agiscono in qualità di ufficiali del Governo.

2. La Conferenza Stato-Regioni sancisce un accordo per l'applicazione delle norme in materia di assistenza sanitaria a cittadini stranieri e comunitari.

Dopo 4 anni si conclude l'accordo per la corretta applicazione della normativa sull'accesso al SSN degli stranieri presenti sul territorio nazionale.

Il testo dell'accordo è leggibile in: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/accordo.salute.20.12.2012.pdf

La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 dicembre 2012 definisce un Accordo sul documento “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane”, considerato che:

- sul territorio nazionale è stata riscontrata una difformità di risposta in tema di accesso alle cure da parte della popolazione immigrata;
- è necessario individuare, nei confronti di tale categoria di popolazione, le iniziative più efficaci da realizzare per garantire una maggiore uniformità, nelle Regioni e nelle Province autonome, dei percorsi di accesso e di erogazione delle prestazioni sanitarie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui livelli essenziali di assistenza;
- è opportuno raccogliere in un unico strumento operativo le disposizioni normative nazionali e regionali relative all'assistenza sanitaria agli immigrati, anche al fine di semplificare la corretta circolazione delle informazioni tra gli operatori sanitari.

Tale accordo è la conclusione di un percorso avviato da oltre 4 anni sia con ricerche specifiche (vedi

quella coordinata dalla Regione Marche e quella dell'Area sanitaria della Caritas di Roma) sia all'interno del Tavolo interregionale "Immigrati e servizi sanitari" presso la Commissione salute della Conferenza delle Regioni e P.A. (documento approvato nel settembre 2011) e che ha visto la SIMM una competente protagonista. L'approvazione di tale documento è stata richiesta formalmente al Ministro della salute nell'incontro con il Presidente della SIMM l'11 maggio 2012 e tale volontà è stata ribadita dal Ministro stesso nel video messaggio al Congresso nazionale SIMM del 12 ottobre 2012. Non si tratta di una nuova legge ma del livello interpretativo delle norme esistenti infatti taluni ambiti sono già applicati da alcune Regioni e P.A. Le novità principali sono:

- iscrizione obbligatoria al SSN dei minori stranieri anche in assenza del permesso di soggiorno;
 - iscrizione obbligatoria al SSN dei regolarizzandi;

 - iscrizione obbligatoria al SSN anche in fase di rilascio (attesa) del primo pds per uno dei motivi che danno diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN;
 - iscrizione volontaria al SSR per gli over 65enni con tariffe attuali;
 - garanzia agli STP delle cure essenziali atte ad assicurare il ciclo terapeutico e riabilitativo completo alla possibile risoluzione dell'evento morboso, compresi anche eventuali trapianti;
 - rilascio preventivo del codice STP per facilitare l'accesso alle cure;
 - definizione del codice di esenzione X01 per gli STP;
 - iscrizione obbligatoria di genitore comunitario di minori italiani;
 - iscrizione volontaria per i comunitari residenti;
 - iscrizione volontaria per studenti comunitari con il solo domicilio;
- equiparazione dei livelli assistenziali ed organizzativi del codice STP al codice ENI;
- proposta di estensione del tesserino/codice ENI nelle regioni/province che non lo hanno ancora previsto.

Questo Accordo è uno strumento prezioso soprattutto per i GrIS per quell'azione di advocacy affinché nessuno sia escluso dai percorsi di assistenza sanitaria in un'ottica di equità e giustizia sociale (SG).

Fonte: www.simmweb.it

3. Rimandata la 'decertificazione' per i cittadini stranieri

Slitta di sei mesi la possibilità per i cittadini stranieri non comunitari di utilizzare le dichiarazioni sostitutive anche per i provvedimenti contemplati dal testo unico immigrazione.

Il 1 gennaio 2013 sarebbe dovuta entrare in vigore la facilitazione prevista dalla legge n 35 dell'aprile 2013 che estende la possibilità di utilizzare le dichiarazioni sostitutive anche ai cittadini stranieri non comunitari per i provvedimenti contenuti nel testo unico immigrazione.

Lo slittamento si è reso necessario in quanto non è stato ancora adottato il Decreto del Ministro dell'interno per individuare le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione.

Il 1 gennaio 2012 è stato modificato in parte il Dpr 28 Dicembre 2000 n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Le

modifiche sono state introdotte dalla Legge di Stabilità 2012 con il fine di consentire una completa "decertificazione dei rapporti fra P.A. e privati."

Con la circolare del 24.01.2012 il Ministero dell'Interno però chiariva che *"i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive [...] fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero"*.

Infine, durante la conversione del decreto 'semplificazione', avvenuta con la Legge 04/04/2012 n° 35 tali eccezioni sono state eliminate a partire dal 1 gennaio 2013 per consentire alle amministrazioni competenti di organizzarsi:

"4-bis. All'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole: ", fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero" sono soppresse. 4-ter. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, le parole: ", fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti" sono soppresse.

4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 1° gennaio 2013."

4. Pubblicato sulla G.U. il decreto-legge 'salva infrazioni': Nessuna norma sull'accesso degli stranieri di Paesi terzi al Pubblico impiego

Smentite le anticipazioni basate sullo schema di decreto che era circolato nelle settimane precedenti.

Il testo del D.L. n. 216/2012 dd. 11.12.2012 (G.U. n. 288 dd. 11.12.2012), è leggibile in: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/d_1_111212_216.pdf

Lo schema di D.L. "salva-infrazioni" (seduta C.d.M. 06.12.2012, fonti di stampa), è leggibile in:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/schema_dl_salva_infrazioni.pdf

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 288 dd. 11.12.2012) il testo del D.L. 11.12.2012, n. 216 (*"Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea"*). Nonostante le anticipazioni che erano circolate nella settimana precedente, e che erano fondate sullo schema di decreto-legge che sarebbe stato presentato in Consiglio dei Ministri nella seduta n. 57 dd. 6 dicembre scorso, il testo definitivo varato dal Governo e firmato dal Presidente della Repubblica non contiene alcuna disposizione intesa a modificare la normativa sul Pubblico Impiego nella direzione di prevedere espressamente il diritto di accedere ai concorsi per l'accesso alla funzione pubblica di determinate categorie di stranieri di Paesi terzi 'protetti' dal diritto dell'Unione europea, ovvero i lungo soggiornanti, i rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e i famiglia di cittadini dell'Unione europea.

Lo schema di decreto-legge che sarebbe stato presentato al Consiglio dei Ministri nella seduta dd. 6 dicembre scorso, all'art. 8 prevedeva infatti la modifica dell'art. 38 del d.lgs. n. 165/200, stabilendo esplicitamente l'accesso agli impieghi presso le Pubbliche amministrazioni dei cittadini di Paesi terzi familiari di cittadini dell'Unione europea e titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, dei cittadini di Paesi terzi lungo soggiornanti e quindi titolari del permesso di soggiorno di cui all'art. 9 d.lgs. n. 286/98 (direttiva n. 109/2003/CE), dei rifugiati politici, nonché prevedeva la

modifica dell'art. 25 c. 2 d.lgs. n. 251/2007 di recepimento della direttiva europea n. 83/2004 nella direzione di disporre l'accesso all'impiego presso le Pubbliche amministrazioni anche dei titolari di protezione sussidiaria. Questo in ragione anche delle osservazioni rivolte alle autorità italiane dalla Commissione europea nell'ambito dei procedimenti preliminari di infrazione EU Pilot 1769/11/JUST e 2368/11/HOME, i quali hanno avuto con ogni probabilità origine dall'esposto inoltrato dall'ASGI alla Commissione europea in data 31.10.2009 e dall'interrogazione proposta dalla Parlamentare europea Debora Serracchiani, alla quale aveva risposto in forma scritta la Commissaria europea Ms. Malmström il 26 marzo 2010 (doc. n. E-6422/09EN, disponibile al link: <http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentary-questions.html#sidesForm> e trascritto in lingua italiana al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=911&l=it).

L'ASGI esprime profonda delusione per la scelta del Governo di aver voluto stralciare questa questione nel varo del testo definitivo del decreto-legge. L'ASGI proseguirà la sua battaglia in favore dell'eliminazione della discriminazione degli stranieri di Paesi terzi dall'accesso all'impiego pubblico anche promuovendo nuove apposite azioni giudiziarie anti-discriminazione. L'ASGI sottolinea infatti come la giurisprudenza di merito abbia sinora in larga maggioranza riconosciuto tale diritto sulla base del principio di parità di trattamento in materia di occupazione di cui all'art. 2 c. 3 del T.U. immigrazione e al riferimento alla Convenzione OIL n. 143/75, quale norma di diritto internazionale pattizio, avente valore sovraordinato rispetto alle norme interne non conformi e dunque parametro interposto di legittimità costituzionale delle norme interne ovvero fondamento per un'interpretazione costituzionalmente orientata delle medesime.

La decisione del Governo di rinunciare a portare in aula la questione dell'accesso all'impiego pubblico di talune categorie di stranieri di Paesi terzi è con ogni probabilità legata all'anticipata chiusura della legislatura per il ritiro del sostegno parlamentare del PDL al Governo.

Nelle settimane precedenti anche l'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali) aveva auspicato che il decreto "salva-infrazioni" potesse contenere norme volte ad estendere espressamente anche ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia l'accesso all'impiego pubblico (si veda in proposito al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2468&l=it).

Il testo definitivo del D.L. "salva-infrazioni" pubblicato sulla G.U. 11.12.2012 non contiene ulteriori importanti modifiche in materia di libera circolazione dei cittadini UE e loro familiari, di riconoscimento delle esperienze lavorative pregresse negli altri Stati membri dei cittadini UE che accedono all'impiego pubblico e di organizzazione delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, che invece erano state anticipate e contenute nello schema di decreto che sarebbe stato presentato al Consiglio dei Ministri lo scorso 6 dicembre 2012 (si veda agli artt. 1, 2 e 36 dello schema di decreto).

5. Libertà religiosa: In vigore dal 1 febbraio le intese tra Stato italiana e Unione Buddista Italiana e Unione Induista Italiana.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2013 sono state pubblicate la legge 31 dicembre 2012, n. 245 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione" e la legge 31 dicembre 2012, n. 246 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione". Entrambe le leggi entreranno in vigore il 1 febbraio 2013.

Fonte: www.olir.it (Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni religiose)

GIURISPRUDENZA ITALIANA

DIRITTI SOCIALI

1. Corte Costituzionale: Illegittima la norma della Legge regionale della Calabria n. 40/2011 che prevede il requisito della carta di soggiorno per beneficiare alle misure previste per persone non autosufficienti

Corte Costituzionale, sentenza 4/2013 depositata il 18 gennaio 2013.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2013, depositata il 18 gennaio 2013, è leggibile in:
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2370&l=it

La Corte costituzionale è intervenuta nuovamente sulla questione relativa all'accesso alle prestazioni assistenziali da parte di cittadini di Paesi terzi con la sentenza n. 4/2013, nel giudizio di costituzionalità dell'articolo 2, comma 3, della legge della Regione Calabria 20 dicembre 2011, n. 44 (Norme per il sostegno di persone non autosufficienti - Fondo per la non autosufficienza), in riferimento agli articoli 3 e 117, quarto comma, della Costituzione.

La Corte ha richiamato i principi oramai fatti propri da precedenti pronunce e, tra l'altro, ha ribadito: *"Al legislatore, sia statale che regionale, è consentito, infatti, attuare una disciplina differenziata per l'accesso a prestazioni eccedenti i limiti dell'essenziale, al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse economiche da destinare al maggior onere conseguente. La legittimità, in linea di principio, di tale finalità non esclude, tuttavia, che i canoni selettivi adottati debbano rispondere al principio di ragionevolezza, in quanto «è consentito [...] introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una "causa" normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria»* (sentenza n. 432 del 2005).

Nella specie, è stato, di contro, introdotto un elemento di distinzione arbitrario, non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la condizione di accesso dei cittadini extracomunitari alle prestazioni assistenziali in questione e le situazioni di bisogno o disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilità di una provvidenza sociale. Non è possibile, infatti, presumere in modo aprioristico che stranieri non autosufficienti, titolari di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo – in quanto già presenti in precedenza sul territorio nazionale in base a permesso di soggiorno protratto per cinque anni – versino in stato di bisogno o disagio maggiore rispetto agli stranieri che, sebbene anch'essi regolarmente presenti nel territorio nazionale, non possano vantare analogo titolo legittimante.

2. Corte Costituzionale: prestazioni economiche di assistenza sociale e sussidi allo studio non possono essere subordinati a criteri di anzianità di residenza

Bocciata la legge della Provincia autonoma di Bolzano sull'integrazione sociale dei cittadini stranieri.

La sentenza della Corte Costituzionale, n. 2/2013 depositata il 18 gennaio 2013 (Pres. Quaranta, est. Frigo), è leggibile in : http://www.asgi.it/public/parser_download/save/corte_cost_2_2013.pdf

Con la sentenza n. 2/2013 depositata il 18 gennaio 2013 (presidente Quaranta, relatore Frigo), la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di numerose previsioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 sull'integrazione sociale degli stranieri (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri), accogliendo dunque il ricorso che era stato promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

La legislazione provinciale di Bolzano aveva previsto, per l'accesso dei cittadini stranieri di Paesi terzi non membri dell'Unione europea alle prestazioni sociali di natura economica erogate dalla Provincia autonoma, incluse quelle relative al diritto allo studio universitario, un requisito aggiuntivo, non previsto per i cittadini nazionali e UE, di un periodo minimo di cinque anni di ininterrotta residenza e dimora stabile in provincia di Bolzano, con le uniche eccezioni di quelle prestazioni volte al "soddisfacimento di bisogni fondamentali", tenuto conto della loro "specificità finalità e natura" e per le quali l'Amministrazione provinciale si riservava la discrezionalità di ridurre il periodo di anzianità di residenza richiesto.

La Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo tale requisito di anzianità di residenza che veniva a fondare un trattamento differenziato e sfavorevole per i cittadini extraUE rispetto ai cittadini nazionali e dell'Unione europea, in quanto in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza (art. 3) e ragionevolezza. Secondo il giudice delle leggi, infatti, ogni distinzione di trattamento tra cittadino nazionale e straniero regolarmente soggiornante nella fruizione di prestazioni sociali, anche al di fuori di quelle essenziali, per essere legittima, deve soddisfare un criterio di ragionevolezza, alla luce dei compiti e delle finalità di inclusione sociale delle prestazioni medesime. Ne consegue che l'anzianità di residenza quale criterio regolativo dell'accesso alla prestazione non può corrispondere ai principi di eguaglianza e ragionevolezza, in quanto «introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari», non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilità delle provvidenze in questione». Tali principi ed argomenti erano stati già sviluppati dalla precedente giurisprudenza costituzionale, con le sentenze n. 432/2005 e n. 40/2011. In altri termini, le scelte e i criteri per individuare e circoscrivere i beneficiari di una prestazione sociale, anche in ragione dell'obiettiva limitazione delle risorse finanziarie a disposizione, non può mai prescindere da un criterio di logica e ragionevole correlazione con la natura, le finalità e gli scopi della prestazione medesima, volta a realizzare obiettivi di inclusione e protezione sociale, per cui appare illogico presumere che gli stranieri immigrati in un territorio locale o regionale da meno di cinque anni versino in uno stato di bisogno minore rispetto a quelli lungo residenti; anzi adottando tale criterio di anzianità di residenza, molto probabilmente risulterebbe il contrario, ovvero finirebbero per essere esclusi da interventi di inclusione sociale in particolare coloro che astrattamente ne avrebbero più bisogno. La Corte Costituzionale, facendo implicito riferimento alla giurisprudenza delle corti europee (CEDU e Corte di Giustizia), sebbene senza mai citarle, rigetta l'argomento proposto dalla provincia autonoma di Bolzano secondo cui il criterio di anzianità di residenza, sebbene sfavorevole per gli stranieri, sarebbe legittimo per circoscrivere i beneficiari delle prestazioni assistenziali rispondendo ad esigenze di risparmio e di contenimento della spesa pubblica.

Secondo la Corte di Strasburgo, soltanto ragioni di particolare rilevanza possono giustificare un trattamento differenziato, basato anche indirettamente sulla nazionalità, e tali non sono le ragioni fondate su considerazioni di bilancio o contenimento della spesa pubblica. Così non sono state ritenute giustificabili dalla necessità di equilibrare le spese di welfare con le risorse finanziarie disponibili, le argomentazioni avanzate dal governo francese nel caso *Koua*, in cui si limitava la cerchia dei

beneficiari in ragione della cittadinanza, né quelle proposte dal governo austriaco nel caso *Gaygusuz* in cui si giustificavano le restrizioni imposte in ragione di un'asserita "speciale responsabilità" che lo Stato avrebbe nel tutelare con priorità i bisogni dei propri cittadini rispetto a quelli di coloro che tali non sono (Corte europea dei diritti dell'Uomo, sentenza *Koua Poirrez c. Francia*, 30 settembre 2003 in particolare paragrafo 43; sentenza *Gaygusuz c. Austria*, 16 settembre 1996, in particolare paragrafo 45). Tali considerazioni sono state riprese dalla sentenza della Corte Costituzionale italiana n. 187 dd. 26-28.05.2010.

Anche la Corte di Giustizia europea è stata molto chiara al riguardo, affermando che il principio di eguaglianza ed il conseguente divieto di discriminazioni costituiscono norme imperative del diritto dell'Unione europea, principi fondamentali che non possono essere soggetti a variazioni, nel tempo e nello spazio, a seconda dello stato delle finanze pubbliche degli Stati membri (CGE, *Helga Kutz-Bauer c. F.H. Hamburg*, causa C- 187/00, sentenza 20.03.2003).

Uguualmente, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma della legge provinciale che aveva previsto, per i soli cittadini dell'Unione europea, la possibilità di usufruire delle sovvenzioni per l'apprendimento delle lingue straniere solo se residenti ininterrottamente per un anno nella Provincia di Bolzano. Anche in questo caso, la Corte Costituzionale, senza scomodare i principi di non discriminazione e di libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione, ha radicato il giudizio di incostituzionalità della normativa sulla lesione al principio costituzionale di uguaglianza, "dato che la mera durata della residenza non può essere ritenuta una circostanza idonea a differenziare in modo ragionevole le posizioni dei potenziali interessati alla provvidenza in questione".

E' del tutto evidente come la sentenza della Corte Costituzionale, sebbene ovviamente limitata nei suoi effetti vincolanti alle censurate norme della legislazione provinciale di Bolzano, palesa l'illegittimità costituzionale di altre norme regionali che hanno introdotto analoghi parametri di anzianità di residenza sul territorio nazionale e/o regionale ai fini dell'accesso alle prestazioni di welfare. Basti citare l'esempio del Friuli-Venezia Giulia ove la legge regionale vigente 30 novembre 2011, n. 16, subordina l'accesso a determinate prestazioni sociali e familiari aventi contenuto economico ad un requisito di residenza biennale sul territorio regionale e, per i cittadini di Paesi terzi i quali non siano titolari di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ad un aggiuntivo requisito di anzianità di soggiorno quinquennale in Italia. Il ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro tale legge regionale era stato dichiarato inammissibile dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza dd. 6 novembre scorso solo per un errore formale in quanto notificato fuori dai termini di 60 giorni prescritti dall'art. 127 della Costituzione e dalle leggi .

Con la sentenza n. 2/2013, la Corte Costituzionale ha bocciato inoltre altre due disposizioni della legge provinciale di Bolzano in materia di integrazione sociale degli immigrati, giudicando che esse avevano invaso indebitamente la competenza statale esclusiva in materia di immigrazione, per cui la potestà legislativa delle Regioni e Province autonome non può riguardare aspetti che attengono alle politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale. Si tratta innanzitutto della disposizione che precisava che i requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa degli alloggi ai fini della richiesta di riunificazione familiare dovevano essere quelli applicati per i cittadini nazionali residenti nel territorio provinciale, a prescindere dunque dai criteri di riferimento nazionali previsti dal D.M. Sanità 5 luglio 1975, cui ha fatto espresso riferimento la circolare Ministero dell'Interno n. 7170 dd. 18.11.2009. Uguualmente, la Corte ha bocciato la norma che stabiliva la competenza della Provincia autonoma di Bolzano a promuovere l'attuazione nel suo territorio della direttiva 2005/71/CE relativa alla procedura per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica, mediante la stipula di apposite convenzioni di accoglienza.

Bocciata, infine, la norma provinciale che includeva, peraltro su base volontaria, tra i membri della Consulta provinciale per l'immigrazione anche un rappresentante della Questura di Bolzano e del Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano. Secondo la Corte Costituzionale, la norma configurava – in maniera autoritativa e unilaterale- nuove e specifiche funzioni a carico di organi dello Stato, senza che esse fossero state previste da leggi statali o da appositi accordi tra enti interessati (in questo senso, sentenze Corte Cost n. 30/2006 e n. 134/2004).

3. Tribunale di Lucca: Il disabile civile di nazionalità marocchina ha diritto alla pensione di inabilità anche se non titolare di carta di soggiorno o permesso CE lungosoggiornanti

La giurisprudenza della Corte Cost. e la parità di trattamento prevista dall'Accordo CE-Marocco escludono ogni discriminazione.

La sentenza del Tribunale di Lucca , sez. lavoro, n. 32/2013 dd. 17 gennaio 2013, è leggibile in : http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_lucca_sentenza_32_2013.pdf

Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 31/2013 dd. 17 gennaio 2013, ha riconosciuto ad una cittadina marocchina, con totale e permanente inabilità lavorativa, il diritto a percepire la pensione di inabilità civile ex art. 12 DL 5/1971 conv. in legge 118/1971, che le era stata negata dall'INPS per la mancanza del requisito della carta di soggiorno o del permesso CE per lungosoggiornanti richiesto dall'art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000.

Nella sentenza, il giudice del lavoro di Lucca ha innanzitutto richiamato la giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo della legge finanziaria 2001 che ha introdotto il requisito della carta di soggiorno o permesso CE per lungosoggiornanti ai fini dell'accesso degli stranieri di Paesi terzi non membri UE alle prestazioni di assistenza sociale che costituiscono diritti soggettivi ai sensi della legislazione vigenti, tre cui le prestazioni riservate ai disabili.

Con le sentenze n. 11/2009, 329/2011 e 187/2010, la Corte Costituzionale infatti ha ribadito l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000, per violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza. In sostanza, la Corte ha affermato che le prestazioni previste per i disabili sono dei benefici sociali che coinvolgono beni e valori di primario risalto nel quadro dei diritti fondamentali della persona, primo fra tutti il diritto alla salute e alla salvaguardia delle condizioni accettabili di vita. Pertanto, alla luce dei parametri interpretativi posti dalla Corte Cost. con la sentenza n. 187/2010, tale beneficio sociale è destinato a consentire il concreto soddisfacimento di un bisogno primario inerente alla sfera di tutela della persona umana, che è dunque compito della Repubblica promuovere e salvaguardare nel quadro del fondamentale principio di uguaglianza di cui agli artt. 2 e 3 Cost., non ammettendosi dunque discriminazioni fondate sulla nazionalità o sull'anzianità di residenza. Questo anche in ossequio agli obblighi internazionali scaturenti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e al principio di non –discriminazione da essa sancito all'art. 14. Tali considerazioni sono state anche recepite della giurisprudenza di legittimità, vedi Cass. 14 marzo 2012, n. 4110.

Il giudice di Lucca ha ricordato come le sentenze della Corte Costituzionale hanno un effetto retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi ritenere esauriti i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato. Di conseguenza, visto che nel momento in cui le citate sentenze della Corte Costituzionale

sono state pronunciate, il diniego opposto dall'INPS era stato già opposto, ma la sua efficacia e validità potevano ancora essere oggetto di sindacato giudiziale, il giudice di Lucca ha ritenuto che le sentenze della Corte Costituzionale sull'illegittimità costituzionale dell'art. 80 c. 19 l. n. 388/2000 potevano trovare applicazione.

Nel caso specifico, trattandosi di una ricorrente marocchina, il giudice del lavoro di Lucca ha richiamato anche le disposizioni dell'Accordo euromediterraneo CEE-Marocco, che contengono una specifica clausola di parità di trattamento nella materia delle prestazioni di sicurezza sociale.

L'art. 65 dell'Accordo euromediterraneo con il Marocco firmato a Bruxelles il 26.02.1996 ed entrato in vigore il 01.03.2000 (e clausole del tutto analoghe sono contenute negli accordi con l'Algeria firmato il 22 aprile 2002 ed entrato in vigore il 10 ottobre 2005 e la Tunisia firmato il 17.07.1995 ed entrato in vigore il 01.03.1998, ma non invece in quelli sottoscritti con Egitto, Israele, Regno di Giordania, Palestina) prevede che "1....i lavoratori di cittadinanza marocchina e i loro familiari conviventi godono, in materia di sicurezza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di ogni discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati. 2. Il termine "sicurezza sociale" include i settori della sicurezza sociale che concernono le prestazioni relative alla malattia e alla maternità, all'invalidità, le prestazioni di vecchiaia e per i superstiti, i benefici relativi agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, al decesso, le prestazioni relative alla disoccupazione e quelle familiari". Il successivo art. 66 specifica che sono esclusi dall'applicazione della previsione sulla parità di trattamento solo i cittadini di una delle parti che risiedono o lavorano illegalmente nel territorio del paese ospite, fissando dunque l'unico requisito della residenza o dell'attività lavorativa legale svolta nel territorio della parte contraente.

E' opportuno ricordare al riguardo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, secondo la quale innanzitutto tali disposizioni concernenti il divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità nella materia della sicurezza sociale sono di immediata e diretta applicabilità nell'ordinamento degli Stati membri e hanno il rango di norme di diritto derivato del diritto comunitario, fonte dunque di obblighi e diritti, imponendo dunque la disapplicazione delle norme interne eventualmente confliggenti o incompatibili (in tal senso la causa di riferimento è *Kziber c. Germania*, sentenza CGE 31 gennaio 1991, causa C-18/90).

La seconda importante questione interpretativa risolta dalla Corte di Giustizia europea e' stata quella riguardante la nozione di "sicurezza sociale" contenuta nei citati Accordi euromediterranei - ed ancor prima negli accordi di cooperazione che li hanno preceduti-, che deve essere intesa allo stesso modo dell'identica nozione contenuta nel regolamento CEE n. 1408/71 (ora Regolamento CE n. 883/2004). Tale regolamento, dopo le modifiche apportate dal Regolamento del Consiglio 30/4/1992 n. 1247, include nella nozione di "sicurezza sociale" oltre alle "prestazioni familiari" ovvero quelle "prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari" (ora art. 1 lett. z) Reg. CE n. 883/2004), anche le "prestazioni speciali a carattere non contributivo", definite ora prestazioni "miste" ai sensi dell'art. 70 del Regolamento n. 883/2004/CE, [incluse quelle] destinate alla tutela specifica delle persone con disabilità, [...] ed elencate nell'allegato II bis (ora allegato X)". Per quanto concerne l'Italia, questo allegato menziona espressamente quelle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di assistenza sociale cioè la pensione sociale, le pensioni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili, ai sordomuti, ai ciechi civili, gli assegni per assistenza ai pensionati per inabilità.

Al riguardo, si vedano a solo titolo di esempio le conclusioni tratte dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza sul caso *Henia Babahenini c. Belgio* (dd. 15/01/1998, causa C-113/97). La Corte era stata interpellata dal giudice nazionale belga in merito all'applicabilità della clausola di non-discriminazione in materia di "sicurezza sociale" prevista dal precedente accordo di cooperazione tra

Comunità Europee e Algeria, firmato nel 1976 e poi sostituito dall'Accordo euromediterraneo di Associazione, in riferimento ad una prestazione sociale non contributiva per disabilità. La Corte così si esprime:

"Per quanto riguarda..., la nozione di previdenza sociale che figura in questa disposizione, dalla citata sentenza Krid (punto 32) e, per analogia, dalle citate sentenze Kziber (punto 25), Yousfi (punto 24) e Hallouzi-Choco (punto 25) risulta che essa va intesa allo stesso modo dell'identica nozione contenuta nel regolamento n. 1408/71. Ora dopo la modifica operata dal regolamento (Cee) del Consiglio 30/04/1992 n. 1247, il regolamento n. 1408/71 menziona esplicitamente all'art. 4, n. 2 bis, lett. b) (vedi anche l'art. 10 bis, n. 1, e l'allegato II bis di questo regolamento), le prestazioni destinate a garantire la tutela specifica dei minorati. Del resto, anche prima di questa modifica del regolamento n. 1408/71, costituiva giurisprudenza costante, sin dalla sentenza 28/5/1974, causa 187/73, Callemeyn (Racc. p. 553), che gli assegni per minorati rientravano nell'ambito di applicazione ratione materiae di questo regolamento... Di conseguenza, il principio,...., dell'accordo, che vieta qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza nel campo della previdenza sociale dei lavoratori migranti algerini e dei loro familiari con essi residenti rispetto ai cittadini degli Stati membri in cui essi sono occupati comporta che le persone cui si riferisce questa disposizione possono aver diritto agli assegni per minorati alle stesse condizioni che devono essere soddisfatte dai cittadini degli Stati membri interessati" .

Il giudice di Lucca, opportunamente cita, per quanto riguarda la giurisprudenza italiana, la sentenza della Corte di Cassazione italiana, n. 17966/2011, depositata il 1 settembre 2011 (*leggibile in: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1789&l=it*). I giudici di legittimità sottolineano l'esigenza di riconoscere il primato della norma comunitaria contenuta negli Accordi di associazione CE-Marocco su quella interna confliggente, nonostante la pensione di inabilità costituisca una prestazione assistenziale e non previdenziale. Questo in quanto *"non vi è sovrapposizione tra il concetto comunitario di sicurezza sociale e quello nazionale di previdenza sociale"*. Infatti, prosegue la Corte di Cassazione, *"il concetto comunitario di sicurezza sociale deve essere valutato alla luce della normativa e della giurisprudenza comunitaria per cui deve essere considerata previdenziale una prestazione attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale o discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e riferita ad uno dei rischi elencati nell'art. 4 c. 1 del Regolamento n. 1408/71, dove sono incluse le prestazioni di invalidità"*. La Corte di Cassazione, dunque, conclude che *"la Corte di Appello di Torino aveva fatto una corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi comunitari mediante Regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia europea"* (Cass. sentenza n. 26897/2009)".

Prima della sentenza di Cassazione dd. 1 settembre 2011, diversi tribunali di merito si erano già espressi a favore dell'applicabilità diretta nell'ordinamento italiano della clausola di parità di trattamento e non discriminazione in materia di sicurezza sociale contenuta negli accordi di associazione euro-mediterranei. Si possono citare al riguardo almeno le tre seguenti decisioni giurisdizionali: Tribunale di Genova, ordinanza 3 giugno 2009, Ahmed CHAWQUI c. INPS (relativo all'assegno di invalidità, *leggibile in: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=849&l=it*); Tribunale di Verona, ordinanza 14 gennaio 2010, n. 745/09 (relativo all'indennità speciale per i ciechi, *leggibile in: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=981&l=it*); Corte di Appello di Torino, sentenza n. 1273/2007 dd. 14.11.2007 (relativa all'indennità di accompagnamento).

Dopo la sentenza della Cassazione del settembre scorso, si segnalano ulteriori pronunce favorevoli dei tribunale di merito: Tribunale di Tivoli, ordinanza dd. 15.11.2011, in merito all'accesso di una coniuge di lavoratore marocchino all'assegno di maternità comunale (*leggibile in: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1901&l=it*) ; Tribunale di Perugia, sentenza n. 825/2011, in merito all'accesso di un cittadino marocchino all'assegno di invalidità, (*leggibile in: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_perugia_sent_825_2011.pdf*) , Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 16 luglio 2012, in merito all'accesso di una cittadina turca all'assegno di maternità comunale (*leggibile in: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2310&l=it*), ed ora il Tribunale di Lucca.

Il giudice del lavoro di Lucca ha condannato l'INPS al pagamento delle spese legali.

Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Ilaria Milianti, del Foro di Lucca.

DIRITTO DI FAMIGLIA

1. Tribunale di Treviso: Applicabile in Italia la legge messicana sul divorzio anche nel caso di una coppia nazionalmente mista formata da un cittadino italiano e da una cittadina messicana

L'art. 5 del Reg. UE n. 1259/2010 consente ai coniugi di scegliere la legge applicabile al divorzio tra quelle dello Stato di cittadinanza dei medesimi.

La sentenza del Tribunale di Treviso, 18 dicembre 2012 n. 2063/12 (n. 5647/2012 RG), è leggibile in: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_treviso_18122012.pdf

Con la sentenza n. 2063 del 7.12.2012, il Tribunale di Treviso ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Italia da un cittadino italiano ed una cittadina messicana facendo applicazione del regolamento UE n. 1259/2010 ("*relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale*"), adottato il 20 dicembre 2010, ed applicabile dal 21 giugno 2012.

Il Tribunale di Treviso ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio in applicazione del Codice Civile Federale messicano, che non prevede un previo periodo di separazione dei coniugi, quale legge applicabile scelta dalle parti, come previsto dall'art. 5 del Reg. (UE) n. 1259/2010, rubricato "scelta della legge applicabile dalle parti", che appunto prevede che i "*i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purchè si tratti di una delle seguenti leggi: [...] c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo*".

La legge messicana, al contrario, sotto la vigenza dell'art. 31 L. n. 218/95 non avrebbe potuto essere applicata, non essendo la legge nazionale comune dei coniugi ed essendo in Italia prevalentemente localizzata la vita familiare dei coniugi.

La volontà dei coniugi, di applicare la legge messicana alla disciplina del divorzio, espressa in sede di ricorso consensuale per divorzio congiunto, è stata pertanto idonea ad integrare i presupposti di validità formale richiesti dall'art. 7 del regolamento citato.

Sebbene la pronuncia del tribunale di Treviso non elabori sull'argomento, è del tutto evidente l'impatto significativo dell'applicazione del regolamento comunitario n. 1259/10 in vigore in Italia dal giugno 2012 per le coppie cd. "miste".

A prescindere, infatti, dai criteri di cui alla legge n. 218/95 (norme di diritto processuale privato internazionale) i coniugi potranno concordare di chiedere al giudice italiano l'applicazione della legge nazionale di uno dei due, anche laddove questa preveda direttamente il divorzio, a prescindere dal luogo di celebrazione e dello svolgimento della vita matrimoniale.

Si ringraziano per la segnalazione gli avv. Daniela Consoli e Noris Morandi, del Foro di Firenze.

2. Corte di Cassazione: Il diritto dei genitori all'educazione dei figli secondo le proprie convinzioni religiose non può giustificare una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale nell'affido dei minori

Corte di Cassazione, I civ., sentenza n. 601/2013.

La sentenza della Corte Suprema di Cassazione, sez. I civile, 11 gennaio 2013 n. 601/13, è leggibile in http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cassazione_601_2013.pdf

La Corte di Cassazione, I sez. civile, con la sentenza n. 601/2013 depositata l'11 gennaio 2013, ha respinto il ricorso proposto da un padre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che aveva confermato il decreto del Tribunale dei Minorenni con il quale veniva disposto l'affidamento esclusivo del figlio naturale alla madre, con diritto di visita del padre regolato e vigilato dai servizi sociali territoriali.

Il padre aveva sostenuto che il provvedimento andava censurato perché, tra l'altro, il nucleo familiare della madre del bambino era composto da due donne, legate tra di loro da una relazione lesbica e pertanto, non sarebbe stato adeguatamente motivato se tale fatto fosse idoneo, sotto il profilo educativo, ad assicurare l'equilibrato sviluppo del minore in relazione al suo diritto di "essere educato nell'ambito di una famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio". Ulteriormente, il ricorrente sosteneva che l'affido del minore alla madre convivente in una relazione omosessuale sarebbe di pregiudizio al diritto fondamentale di entrambi i genitori di provvedere all'educazione dei figli secondo le loro convinzioni religiose e culturali, non potendosi prescindere dal contesto religioso e culturale del padre, di religione musulmana.

I giudici della Cassazione hanno respinto il ricorso sostenendo che considerare dannoso di per sé all'equilibrato sviluppo del minore il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale, a prescindere da dati di esperienza riferibili alla situazione concreta, equivarrebbe a sancire un mero pregiudizio discriminatorio, così come i principi costituzionali del diritto di entrambi i genitori ad educare i propri figli secondo le proprie convinzioni educative e religiose non possono essere fatti valere in astratto, in maniera generica e non concludente, ma debbono essere calati nella realtà concreta dei rapporti relazionali genitori-figli, secondo il principio della valutazione del superiore interesse del minore.

Pertanto, la Cassazione ricorda che non si può avallare il pregiudizio nei confronti delle coppie omosessuali, secondo il quale quel contesto familiare sarebbe di per sé inidoneo per lo sviluppo equilibrato di un minore, senza che nella situazione concreta venissero invece specificate quali fossero le paventate ripercussioni negative per il bambino.

A tale riguardo, la Cassazione rileva che nel caso in specie, la Corte di Appello aveva correttamente valutato negativamente il comportamento del padre, il quale aveva esercitato violenza fisica nei confronti della convivente della madre del bambino, in presenza di quest'ultimo, con conseguente disagio manifestato dal minore; fatto di cui doveva tenersi in adeguato conto nell'interesse del minore essendo la convivente della madre comunque una persona familiare al bambino, mentre la dedotta difficoltà del ricorrente ad accettare, date la sua origine e formazione culturale, il contesto familiare in cui suo figlio cresceva, non poteva essere considerata circostanza alleviante la gravità della sua condotta.

La sentenza della Cassazione è dunque importante perché sancisce il fondamentale principio del divieto di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale nell'ambito della vita privata e familiare, ma anche perché fornisce alcune sommarie ma importanti considerazioni sul limite, anche sotto il profilo giudiziale, che può trovare il riconoscimento della diversità culturale e religiosa nel momento in cui entrano in gioco i principi e i valori dell'autonomia e responsabilità personale e del superiore interesse del minore.

Per quanto concerne il primo punto, la sentenza della Cassazione appare pienamente conforme ed in linea con gli orientamenti della Corte europea dei diritti dell'Uomo che si è espressa sul divieto di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, in relazione anche a questioni di adozione e affidamento dei minori. Ad esempio, nella causa *E.B. c. Francia* (sentenza 22 gennaio 2008 n. 43546/02), la domanda di adozione della ricorrente era stata respinta in ragione del fatto che nella sua famiglia non era presente una figura maschile. Il diritto nazionale francese permetteva le adozioni da parte di genitori *single* e la Corte di Strasburgo ha constatato che la decisione delle autorità era principalmente basata sul fatto che la ricorrente aveva una relazione e conviveva con una donna. Di conseguenza, la Corte di Strasburgo ha dichiarato che si trattava di una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale vietata dall'art. 14 CEDU in collegamento con l'art. 8 (protezione vita privata e familiare).

3. Il Tribunale di Firenze conferma l'equiparazione della *kafala* islamica all'affidamento familiare nazionale

Illegittima la decisione del Consolato italiano in Marocco di negare il visto d'ingresso per motivi familiari nei confronti di un minore.

La sentenza del Tribunale di Firenze, I sez. civile, 12-12-2012, è leggibile in: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_12_12_2012_trib_fi_kafalah_e_ricongiungimento.pdf

La I Sezione Civile del Tribunale di Firenze ha accolto il ricorso di una cittadina italiana contro la decisione del Consolato italiano in Marocco di respingere la richiesta di visto di ingresso nel paese per motivi familiari nei confronti del nipote, cittadino marocchino. Nonostante il nipote, minorenne, fosse stato affidato alla ricorrente dai genitori tramite atto di *kafala*, il Consolato ha respinto la richiesta di visto di ingresso adducendo al fatto che il minore risulta figlio non abbandonato con genitori ancora in vita.

Il Tribunale ha accolto l'argomentazione della ricorrente secondo cui il Consolato italiano ha errato nella valutazione dello stato del minore sovrapponendo due istituti diversi quali la *Kafala* giudiziale e la *Kafala* negoziale, la prima che presuppone lo stato di abbandono, la seconda che si sostanzia in un affidamento vero e proprio.

Nella sua decisione, il Tribunale si è rifatto alla Corte Suprema di Cassazione , che "con sentenza n. 7472/2002, ha definito la *Kafalah* islamica l'unico strumento di tutela e protezione dell'infanzia, negli ordinamenti musulmani mediante il quale il minore, può essere accolto da due coniugi od anche da un singolo affidatario che si impegnano a mantenerlo, educarlo ed istruirlo come se fosse figlio proprio. (...) E' evidente, pertanto, che il rifiuto del visto d'ingresso basato solo sul presupposto del mancato stato di abbandono, da parte del minore, è del tutto illegittimo, atteso che la kafalah non presuppone lo stato di abbandono del minore, ma si sostanzia in un atto di custodia, riconosciuto e disciplinato dalla legge vigente in Marocco ed equiparato dalla Suprema Corte, all'affidamento familiare nazionale."

Infine la decisione del Consolato italiano è in violazione della D. Lgs 6.2.2007 n. 30, nella parte in cui (art. 5) dispone la libera circolazione, all'ingresso soggiorno temporaneo e/o permanente, nel territorio italiano, da parte dei familiari non aventi cittadinanza di uno stato membro, ma in possesso di un passaporto valido e (art. 3 Il comma) nella parte in cui prevede che lo Stato membro agevoli l'ingresso del familiare a carico e/o convivente con il cittadino dell'unione, titolare del diritto di soggiorno.

Segnalazione dell'Avv. Luigi Tessitore, del Foro di Firenze

4. Tribunale di Milano: Permesso per motivi familiari: sono da considerarsi conviventi i coniugi senza fissa dimora

Il provvedimento del Tribunale di Milano, del 4 dicembre 2012 , è leggibile in:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_012_tribunale_milano_pds_senzafissadimora.pdf

Alla ricorrente, cittadina straniera, coniugata con un cittadino italiano, era stato revocato il permesso di soggiorno per motivi familiari a causa della mancanza del requisito della convivenza.

La coppia, tuttavia, non "coabita" regolarmente in quanto i due sono senza fissa dimora e si trovano nell'impossibilità di avere una propria abitazione.

Il Giudice ha accolto il ricorso ritenendo che la convivenza debba essere intesa in senso lato, come presenza del vincolo reciproco di assistenza morale e materiale, e possa sussistere anche in assenza di coabitazione.

Nota a cura dell'avv. Livio Neri, del Foro di Milano

DIRITTI CIVILI

1. Tribunale di Reggio Emilia: Illegittimo il cambio di cognome nel procedimento di conferimento della cittadinanza italiana

Il cambio di cognome imposto in taluni casi dal Ministero dell'Interno viola il diritto fondamentale all'identità personale.

Il decreto del Tribunale di Reggio Emilia, del 29 agosto 2012, è leggibile in:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_reggio_emilia_decreto29082012.pdf

Il giudice del Tribunale di Reggio Emilia, con decreto dd. 29 agosto 2012, ha accolto l'istanza per la rettificazione del cognome avanzata da una ricorrente che si era visto mutato il proprio cognome originario ad opera del Ministero dell'Interno mediante il decreto con il quale le era stata conferita la cittadinanza italiana. Il decreto del giudice emiliano sottolinea come la decisione ministeriale di

modifica del cognome in sede di conferimento della cittadinanza italiana appare illegittima perché in contrasto con i principi costituzionali dell'ordinamento interno, nonché con quelli fondamentali del diritto UE a salvaguardia del diritto all'identità personale.

La questione sorge poiché il Ministero dell'Interno - Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione -, competente per le procedure di cittadinanza, ai fini della stesura del decreto di conferimento della cittadinanza italiana, utilizza i criteri della legge italiana per la formazione del cognome, imponendo quello paterno, mentre in diversi ordinamenti stranieri il cognome registrato alla nascita non coincide con quello paterno: dai paesi latinoamericani che prevedono l'attribuzione al minore sia del primo cognome paterno sia del primo cognome materno, ai paesi di tradizione islamica (come nel caso dell'Egitto) ove la parte costituente il cognome è formata dal nome del padre, del nonno o del bisnonno; alla Macedonia e Bulgaria che attribuiscono alla persona di sesso femminile il cognome paterno, ma declinato. Ugualmente, in alcuni Paesi dell'Est europeo, come la Polonia, a seguito del matrimonio, le donne abbandonano o aggiungono al cognome originario quello del coniuge.

Diverse sono dunque le situazioni in cui, al momento del conferimento della cittadinanza italiana, l'interessata si ritrova attribuito un cognome diverso da quello originario o posseduto sin a quel momento, con grave lesione del proprio diritto al mantenimento dell'identità personale. Risulta infatti che le circolari del Ministero dell'Interno - Dipartimento Libertà Civili e dell'immigrazione, abbiano disposto solo per i cittadini spagnoli e portoghesi la conservazione nel decreto di cittadinanza del cognome di cui all'atto di nascita, mentre per tutti gli altri neo cittadini e cittadine italiane il decreto presidenziale o ministeriale adottato riporta il cognome secondo le regole vigenti in Italia (cognome paterno), così modificando eventualmente il cognome dell'interessato/a, di nascita o eventualmente acquisito successivamente. Appare inoltre paradossale che questo sembra avvenire anche con riferimento alle cittadine bulgare, nonostante la decisione amministrativa presa nei confronti dei cittadini spagnoli e portoghesi sia stata determinata dal recepimento di una sentenza della Corte di Giustizia europea (*Garcia Avello*, C- 148/02) e come tale applicabile perlomeno a tutti i cittadini di Paesi membri dell'EU e non solo ad alcuni.

La giurisprudenza italiana, tanto civile quanto amministrativa, ha più volte sanzionato come illegittima la prassi del Ministero dell'Interno - Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione, anche con riferimento ai cittadini non comunitari, in quanto in contrasto con una corretta interpretazione della Convenzione di Monaco del 1980: "il cambiamento di nazionalità cui fa riferimento il 2° comma dell'art. 1 della Convenzione" deve essere inteso solo per il futuro ovvero solo per quelle vicende che possono incidere sul cognome verificatesi dopo l'acquisizione della corrispondente cittadinanza, mentre non può autorizzare a modificare arbitrariamente e retroattivamente il nome del nuovo cittadino" poiché "una diversa interpretazione sarebbe contraria allo spirito della citata Convenzione che favorisce l'unificazione del diritto relativo ai nomi e cognomi, ma pur sempre nel rispetto dei diritti fondamentali di ogni cittadino, tra i quali non può non annoverarsi il diritto a mantenere il cognome acquisito quale autonomo segno distintivo della propria personalità e parte essenziale della persona umana" (Tribunale di Reggio Emilia, decreto 28 maggio 2007 *(leggibile in: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cittadinanza._cognome.originario_giurisprudenza_re_maggio07.pdf)*), ma anche Tribunale di Cagliari 18 maggio 2005; Tribunale di Torino 10 marzo 2000, Corte di Appello di Torino 3 giugno 1998, per la giustizia amministrativa: TAR Veneto, sentenza n. 13/2008, *(leggibile in: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tar_veneto_13_08.pdf)*).

Come sembra sottolineare anche il giudice di Reggio Emilia, appare inoltre quanto meno paradossale ed incoerente che tale prassi degli uffici amministrativi del Ministero dell'Interno competenti in

materia di procedimenti di cittadinanza continui ad essere attuata, quando altri uffici collocati nel medesimo Ministero ne affermino - sostanzialmente, ufficialmente ed espressamente - l'illegittimità. E' il caso della circolare n. 14/2012 dd. 21.05.2012 del Ministero dell'Interno- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (leggibile in: http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1386#), che reca disposizioni attuative al d. P.R. n. 54 dd. 13.03.2012, con il quale è stata mutata la normativa e le relative procedure relative alle istanze di cambiamento del cognome, in un'ottica di snellimento amministrativo, per cui ora l'attribuzione del potere decisionale spetta direttamente in capo al Prefetto, mentre al Ministero dell'Interno viene assicurato il compito di emanare le opportune direttive nella materia al fine di assicurare la necessaria coerenza normativa e l'applicazione omogenea della medesima sul territorio. Detta circolare, infatti, richiama la giurisprudenza costituzionale, per cui il cognome della persona ha "funzione di strumento identificativo della persona e, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità" (sentenza 24.01.1994, n. 13) e, dunque, deve esserne assicurata la tendenziale stabilità ed immutabilità, escludendo quindi che una variazione possa avvenire per atto d'Autorità. La circolare ministeriale, pertanto, dà disposizione ai Prefetti di accogliere, in linea di massima senza preclusioni di sorta, le istanze di ripristino del cognome di origine, proposte da neo cittadini/e italiani/e che si sono visti modificarlo in sede di concessione della cittadinanza italiana, "anche alla luce degli orientamenti costituzionali in materia e ai principi rinvenibili nella decisione della Corte di Giustizia europea (C-353/2008), che ha riaffermato il principio generale dell'intangibilità del cognome originario, con riguardo alla precedente decisione C-148/02), in quanto identificativo della persona...". Tuttavia, perché obbligare gli interessati a sottoporsi ad un nuovo procedimento amministrativo di ripristino del cognome originario -e per di più a proprie spese e con ulteriori adempimenti e perdite di tempo- piuttosto che far cessare una prassi palesemente illegittima ed in contrasto con diritti fondamentali della persona?

Si ricorda che sulla vicenda l'ASGI aveva inviato già nel febbraio 2009 una lettera al Ministero dell'Interno (leggibile in: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/lettera_asgi_cognomi_cittadinanza_020209.pdf), chiedendo una revisione della prassi ritenuta illegittima degli uffici competenti in materia di procedimento di cittadinanza. Alcune amministrazioni comunali, come quella di Bologna, avevano pure espresso la propria contrarietà alla prassi ministeriale.

LIBERTA' RELIGIOSA

1. Corte di Cassazione: Un conflitto tra diritto di proprietà e diritto di passaggio per l'accesso ad un luogo di culto richiede un particolare giudizio di bilanciamento richiesto dall'esigenza di salvaguardia della libertà religiosa. Il parroco è titolare di legittimazione attiva per la tutela della libertà religiosa della sua comunità.

Corte di Cassazione, sentenza 28 novembre 2012, n. 21129

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione 28 novembre 2012, n. 21129 è leggibile in: <http://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5957>

Con questa decisione la Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimazione ad agire per la tutela della libertà religiosa di una determinata comunità in capo al soggetto che, secondo l'ordinamento confessionale, abbia la rappresentanza di quella comunità.

Ha, altresì, affermato che il diritto, costituzionalmente garantito, di libertà religiosa “si esprime anche nel diritto all’uso e alla frequenza degli edifici di culto, tanto collettivamente sul piano comunitario quanto individualmente”.

Il Supremo Collegio ha, inoltre, statuito che nel caso di conflitto tra il diritto del proprietario del fondo servente di chiudere tale fondo (ai sensi dell’art. 841 c.c.) ed il diritto di passaggio del titolare della relativa servitù (ex art. 1064 c.c.), ove finalizzato ad accedere ad un edificio di culto, è necessario un particolare giudizio di bilanciamento poiché si versa in un’ipotesi “al di fuori di un conflitto tipicamente prediale”. A tal fine la pronuncia di legittimità ha espressamente richiamato il principio supremo di laicità dello Stato enunciato dalla Corte Costituzionale, nella sua accezione di “garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione” e delle “condizioni che favoriscano l’espansione della libertà di tutti e, in questo ambito, della libertà di religione”. (Nel caso di specie è stato accolto il ricorso del Parroco di Santa Maria a Pugliano di Ercolano, proposto in tale veste ed in qualità di “rappresentante della comunità dei fedeli della contrada Osservatorio di Ercolano”, col quale era stata lamentata l’apposizione di una recinzione metallica e di un cancello scorrevole che rendevano meno comodo l’accesso dei fedeli alla Chiesa parrocchiale. La sentenza di merito è stata cassata per insufficiente motivazione, non avendo dato conto dell’iter argomentativo con cui era stato escluso che la chiusura del fondo potesse in concreto incidere sul diritto di passaggio, particolarmente qualificato dall’esercizio del diritto costituzionale di libertà religiosa).

Fonte: www.olir.it

DIRITTO PENALE

1. Corte di Cassazione: Commette il reato di propaganda di odio razziale il consigliere comunale che esprime nell’ aula consiliare pesanti pregiudizi razziali nei confronti dei Rom e Sinti

Espressioni offensive rivolte alla popolazione ‘zingara’ in quanto tale costituiscono propaganda di odio razziale.

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sez. penale I, dd. 11.12.2012 n. 47894/2012, è leggibile in: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cass_penale_47894_2012.pdf

Con la sentenza depositata il 11.12.2012 n. 47894, la prima sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trento avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento che aveva assolto un consigliere comunale di Trento dal reato di propaganda o istigazione di idee fondate sull’odio o sulla discriminazione razziale (Legge n. 654/1975, art. 3 comma 1 e L. 85/2006, art. 13). La vicenda trae origine da un intervento pubblico del suddetto consigliere comunale, effettuato durante una seduta del Consiglio comunale di Trento, ove l’imputato aveva utilizzato epiteti fortemente negativi ed offensivi nei confronti degli ‘zingari’ in quanto tali, utilizzando termini quali assassini, pigri, vanitosi, aguzzini, sostenendo che l’unica maniera per risolvere i problemi relativi alla loro presenza sul territorio fosse l’allontanamento dei bambini dalle loro famiglie, operando un vero e proprio ‘sequestro di Stato’, per spezzare la catena generazionale che darebbe continuità ad una ‘sedicente cultura’ caratterizzata da condotte e profili criminosi.

Il consigliere comunale era stato assolto in primo grado dal Tribunale di Trento, con sentenza dd. 24.09.2009, in quanto il giudice penale non aveva ravvisato nelle affermazioni dell’imputato

espressione di odio razziale e propaganda di idee fondate sull'inferiorità razziale degli 'zingari', ma tutt'al più di generica avversione che poteva integrare semmai un reato di diffamazione.

La Corte di Appello di Trento aveva confermato l'assoluzione in quanto, pur riconoscendo che le affermazioni dell'imputato non potevano ritenersi espressione di un sentimento di avversione superficiale nei confronti della popolazione 'zingara', bensì tradivano un evidente pregiudizio d'inferiorità razziale, non poteva comunque configurarsi l'elemento della 'propaganda', in quanto l'imputato aveva operato nell'ambito del suo mandato di consigliere comunale, e non era stato provato che la seduta consiliare fosse aperta al pubblico e che alla medesima fosse stata data ampia diffusione con mezzi televisivi o di comunicazione, così come che l'imputato avesse in più e diverse altre occasioni espresso pubblicamente simili o analoghe affermazioni.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, annullando la sentenza della Corte di Appello di Trento perché viziata da mancata aderenza alla realtà di fatto, manifesta illogicità ed erronea interpretazione della norma penale.

I giudici di legittimità innanzitutto evidenziano la manifesta illogicità del ragionamento della Corte di Appello di Trento che nega la sussistenza dell'elemento di divulgazione al pubblico insito nel reato di "propaganda di idee fondate sull'odio o sulla superiorità razziale" ignorando il fatto notorio che ogni seduta dei lavori dei consigli comunali sono di norma aperti al pubblico e, trattando aspetti delle vite e delle esigenze della comunità, sono di norma oggetto di diffusione ad opera dei mezzi informativi locali. Pertanto, la condotta dell'imputato era di per sé suscettibile, anche solo potenzialmente, di diffondere idee fondate sul pregiudizio di inferiorità razziale degli 'zingari', con questo realizzando gli elementi costitutivi del reato.

La Corte di Cassazione, inoltre, non condivide il ragionamento dei giudici di Appello di Trento, secondo cui ai consiglieri comunali e più in generale ai titolari di un mandato elettorale di rappresentanza dei cittadini sarebbe consentito un margine di esercizio della libertà di espressione più ampio rispetto all'ordinario, e quindi un diverso bilanciamento rispetto ai limiti derivanti dal divieto alla diffusione di idee fondate sull'odio etnico-razziale (il c.d. "*hate speech*"). Al contrario, secondo la Corte di Cassazione, proprio l'esercizio di una pubblica funzione di rappresentanza dovrebbe indurre ad una maggiore prudenza nell'esercizio della libertà di espressione e ad un maggiore rispetto dei diritti fondamentali alla dignità dei gruppi sociali minoritari, facendo invece scattare, in caso di lesione dei medesimi, una circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p. n. 9.

Inoltre, la Corte di Cassazione afferma che affinché si concretizzi la fattispecie della propaganda di idee fondate sull'odio o sulla superiorità razziale non occorre che affermazioni pubbliche ispirate a pregiudizi razzisti e ad un'avversione verso un gruppo etnico in quanto tale e non invece a singoli soggetti ben individuati, vengano reiterate in più occasioni, ma è sufficiente anche un'isolata manifestazione a connotazione razzista, essendo sostanziale equiparabile la nozione di 'propaganda' a quella di 'diffusione', così come già indicato nella precedente giurisprudenza (Cass., III sez. pen., sentenza 7.5.2008, n. 37581).

La sentenza della Corte di Cassazione n. 47894/2012 contribuisce dunque a chiarire importanti aspetti interpretativi della legislazione penale italiana in materia di "*hate speech*" su due questioni fondamentali. Innanzitutto, se è vero che la discriminazione punibile deve fondarsi sulla qualità del soggetto e non sui suoi comportamenti, come indicato dalla famosa sentenza della Cassazione n. 13234/2008, tale è il comportamento di chi esprime pubblicamente sentimenti di avversione ed odio non superficiali, argomentati sulla ritenuta diversità ed inferiorità 'intrinseche' ad un gruppo etnico-razziale o religioso in quanto tale, riferendosi dunque alla generalità del gruppo e non verso persone e soggetti ben individuati. In secondo luogo, la propaganda di idee fondate sull'odio o la superiorità

razziale non presuppone un'organizzazione di mezzi ed una molteplicità di interventi ovvero la reiterazione di espressioni 'razziste', ma è sufficiente anche una sola e singola manifestazione a connotazione razzista, purchè essa sia rivolta all'esterno o 'pubblica', ovvero almeno potenzialmente idonea a far percepire all'esterno l'odio etnico razziale o religioso.

GIURISPRUDENZA EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

1. CGUE: I lavoratori frontalieri non possono essere esclusi da misure sociali volte ad incentivare le assunzioni

Un requisito di residenza nello Stato membro costituisce una violazione dei principi di libertà di circolazione ed eguaglianza di trattamento.

.....
La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, dd. 13.12.2012 (causa C-379/2011), è leggibile in: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cgue_379_2011_13122012.pdf

Le conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Unione europea nella causa C-379/11 (causa C-379/11), sono leggibili in: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cgue_13122012.pdf

La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza dd. 13 dicembre 2012, *Caves Krier c. Lussemburgo* (causa C-379/11), ha concluso come sia in violazione dell'art. 45 del TFUE relativo alla libera circolazione e parità di trattamento dei lavoratori dell'Unione europea una normativa di uno Stato membro che subordini la concessione ai datori di lavoro di incentivi all'assunzione di lavoratori disoccupati di età superiore ai 45 anni alla condizione che il disoccupato assunto sia iscritto agli uffici di collocamento, quando requisito per siffatta iscrizione sia la residenza nel territorio nazionale, determinando così l'esclusione dei lavoratori frontalieri.

La sentenza dei giudici di Lussemburgo giunge a seguito di un'azione pregiudiziale mossa dalla Corte amministrativa di Appello lussemburghese in relazione ad una normativa del Lussemburgo che condizionava l'accesso di datori di lavoro ad incentivi all'assunzione di lavoratori ultra45enni, nelle modalità di rimborso dei contributi previdenziali, al requisito dell'iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento degli uffici nazionali per l'occupazione, condizione per la quale era la residenza del lavoratore nel territorio del Lussemburgo. La causa ha preso le mosse da una ditta lussemburghese che si era visto rifiutare l'incentivo in relazione all'assunzione di una cittadina lussemburghese che aveva svolto l'intera carriera lavorativa in Lussemburgo, ma risiedeva nei territori limitrofi della Germania.

La Corte di Giustizia ha rilevato che una siffatta normativa è suscettibile di dissuadere un datore di lavoro stabilito in Lussemburgo dall'assumere un lavoratore frontaliere rispetto ad un lavoratore risiedente in Lussemburgo, con questo determinando una obiettiva restrizione alla libertà di circolazione garantita dall'art. 45 del TFUE. Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, una misura che ostacoli la libera circolazione dei lavoratori può essere ammessa solo qualora persegua uno scopo legittimo compatibile con il trattato, sia giustificata da imperativi motivi

di interesse generale e obbedisca a criteri di proporzionalità e necessità. Anche ammettendo che la misura adottata dalle autorità lussemburghesi sia volta a perseguire l'obiettivo legittimo di politica sociale della promozione delle assunzioni, essa non appare compatibile con le libertà e i diritti fondamentali sanciti dalle disposizioni del Trattato europeo (libera circolazione e uguaglianza di trattamento). Riferendosi, inoltre, alla giurisprudenza secondo cui l'accesso in condizioni di parità di trattamento di lavoratori frontalieri e di altri Stati membri a misure di politiche sociali può essere legittimamente subordinato alla verifica di un nesso di integrazione con la società dello Stato membro, la Corte di Giustizia europea ricorda che per i lavoratori migranti e quelli frontalieri l'aver avuto già accesso al mercato del lavoro in uno Stato membro costituisce soddisfazione sufficiente di detto requisito di collegamento con lo Stato membro. Questo per il fatto che i lavoratori migranti e frontalieri, con i contributi fiscali che versano nello Stato membro ospitante per l'attività retribuita che esercitano o hanno esercitato, contribuiscono al finanziamento delle politiche sociali di detto Stato (si veda in proposito anche sentenza CGUE, 14 giugno 2012, *Commissione c. Paesi Bassi*, C-542/09).

.....

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

1. CEDU: La manifestazione del proprio credo religioso nell'ambito lavorativo trova il limite della protezione dei diritti altrui, tra cui quello a non essere discriminati per motivi di orientamento sessuale

Sentenza della Corte di Strasburgo su quattro casi di conflitti di lavoro nel Regno Unito (15.01.13, Eweida and others v. United Kingdom).

Il testo integrale della sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo, IV sezione, 15 gennaio 2013 (Eweida and others v. United Kingdom), è leggibile in:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cedu_15012013.pdf

Con la sentenza del 15 gennaio 2013, *Eweida and others v. United Kingdom*, la Corte europea dei diritti dell'Uomo è intervenuta sulla questione dei limiti all'esercizio della libertà religiosa e alla conseguente manifestazione esterna del credo religioso nelle relazioni lavorative.

Quattro situazioni si presentavano dinanzi alla Corte di Strasburgo.

La prima riguardava un'impiegata addetta al check-in della compagnia aerea British Airways che era stata per un certo periodo sospesa dall'impiego per non aver voluto ottemperare alla richiesta del datore di lavoro di non esibire una catenina con un crocifisso sopra l'uniforme di servizio.

Il secondo caso riguardava un'infermiera di un reparto geriatrico di un ospedale pubblico trasferita ad altre mansioni per il suo rifiuto di ottemperare alla richiesta del management di togliere la collanina attorno al collo cui era appeso un crocifisso oppure, in alternativa, di indossarla sotto una dolcevita o di apporre il crocifisso a mo' di spilla sull'uniforme di servizio.

Il terzo caso riguardava un ufficiale di stato civile impiegato presso un'autorità comunale licenziato dopo essersi opposto, per motivi religiosi, a celebrare unioni civili registrate tra partner dello stesso sesso, legalizzate nel Regno Unito dalla legislazione del 2004.

Il quarto caso riguardava un consulente psicologico per la terapia psico-sessuale di coppia, impiegato presso un'associazione privata, sottoposto a procedimento disciplinare dal datore di lavoro per il suo rifiuto di fornire consulenza terapeutica a coppie omosessuali.

La Corte di Strasburgo ha riunito i quattro ricorsi, ritenendo che dovevano essere tutti esaminati sotto il comune spettro della possibile violazione della libertà di pensiero, coscienza e religione di cui all'art. 9 e del divieto di discriminazioni di cui all'art. 14 CEDU.

In base alla prima norma, le limitazioni alla libertà di manifestazione del proprio credo religioso possono essere soggette a restrizioni ed interferenze solo se rispondenti a finalità legittime in una società democratica, volte a perseguire in maniera proporzionata obiettivi di pubblica sicurezza, protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica o la protezione di altrui diritti fondamentali parimenti meritevoli di protezione.

In base alla seconda norma, una violazione del divieto di discriminazioni sorge non solo quando persone in posizioni analoghe vengono fatte oggetto di trattamenti differenziati, ma anche quando persone obiettivamente in situazione diversa vengono trattate in maniera identica, in entrambi i casi senza una ragionevole ed obiettiva giustificazione.

Di conseguenza, la Corte di Strasburgo ha esaminato le quattro situazioni valutando se i ricorrenti potessero legittimamente vantare un diritto ad ottenere un'eccezione, fondata sulle loro credenze e convinzioni religiose, all'applicazione delle regole generali relative all'abbigliamento o uniforme di servizio e/o al mansionario richiesto al personale, ovvero se il loro assoggettamento alle regole generali, con conseguente misure disciplinari o di licenziamento, avesse dato luogo a forme vietate di discriminazione indiretta e di violazione del diritto alla libertà religiosa.

La metodologia comune applicata nei quattro casi dalla Corte è stata quella fondata sul riconoscimento di un conflitto tra diritti ed interessi fondamentali e/o legittimi parimenti meritevoli di protezione con conseguente necessità di un equo bilanciamento da compiersi a seconda delle circostanze di ogni singola situazione concreta e tenendo conto del principio dell'ampio margine di apprezzamento lasciato alle autorità nazionali.

Di conseguenza, solo nel primo caso, la Corte di Strasburgo ha riconosciuto una violazione da parte del Regno Unito del diritto della ricorrente all'esercizio della libertà di manifestazione del proprio credo religioso. Nel caso infatti della sig.ra Eweida, addetta al check-in della compagnia aerea British Airways, il suo desiderio di indossare una catenina con il crocifisso sopra l'uniforme di servizio è stato ritenuto espressione del diritto alla manifestazione del proprio credo religioso, e dunque del diritto fondamentale alla libertà religiosa, da ritenersi prevalente, nelle circostanze dello specifico caso, sull'interesse del datore di lavoro a proteggere la propria 'immagine' o 'marchio' aziendale mediante l'imposizione di un 'uniforme di servizio'. Al fine di trovare un giusto equilibrio tra i due interessi in gioco, prendendo una decisione in favore della libertà religiosa dell'impiegata, la Corte ha considerato le circostanze specifiche del caso, ovvero il fatto che la compagnia aerea aveva invece consentito l'adattamento dell'uniforme di servizio per impiegati di altre fedi religiose, ovvero a personale di religione Sikh di indossare il turbante o personale femminile di religione islamica di indossare il velo o *hijab*, senza che questo avesse avuto un impatto negativo sull'immagine della compagnia, così come successivamente alla temporanea sospensione dal servizio della ricorrente, aveva modificato la propria politica in materia di 'uniforme di servizio' consentendo al personale di indossare in forma visibile gioielleria 'religiosamente connotata', segno dunque che la precedente proibizione non avesse una vitale importanza.

GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE

1. Corte Suprema del Canada, Sentenza 20 dicembre 2012, n. 33989: possibilità di testimoniare in un procedimento penale indossando il *niqab*.

La sentenza della Corte Suprema del Canada 20 dicembre 2012, n. 33989, è leggibile in: http://www.olir.it/ricerca/getdocumentopdf.php?lang=ita&Form_object_id=6013

There can be no doubt that the assessment of a witness demeanour is easier if it is based on being able to scrutinize the whole demeanour package — face, body language, voice, etc. Wearing a niqab presents only a partial obstacle to the assessment of demeanour. However a witness wearing a niqab may still express herself through her eyes, body language, and gestures. Moreover, the niqab has no effect on the witness' verbal testimony, including the tone and inflection of her voice, the cadence of her speech, or, most significantly, the substance of the answers she gives.

Fonte: www.olir.it

NEWS ITALIA

1. L'ANCI chiede al ministero delle politiche sociali chiarezza sull'accesso dei lungosoggiornanti all'assegno INPS per le famiglie numerose.

La direttiva europea 109/2003 equipara i soggiornanti di lungo periodo ai cittadini italiani, ma le istruzioni ministeriali la ignorano.

La lettera del Presidente dell'ANCI, Delrio, al Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è leggibile in: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/anci_lettera_gen_2013.pdf

La determina del Comune di Pordenone n. 19/2003 dd. 09.01.2013, è leggibile in: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/comune_pordenone_determina.pdf

L'ANCI interviene sulla vicenda dell'accesso dei cittadini di Paesi terzi lungo soggiornanti all'assegno INPS a favore dei nuclei familiari numerosi. Si tratta di un assegno annuale che i Comuni concedono alle famiglie che hanno almeno tre figli minori e un reddito basso e che poi viene erogato dall'INPS sulla base dell'art. 65 della l. n. 448/1998 (D.M. 21.12.2000, n. 452). La domanda per l'erogazione del beneficio deve essere presentata al Comune di residenza da uno dei due genitori, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio. I Comuni sono dunque titolari del potere concessorio del beneficio, il quale tuttavia viene successivamente erogato dall'INPS sulla base degli elenchi dei nominativi trasmessi dai Comuni. La normativa italiana riserva tale assegno ai soli cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea, ma tale assegno spetterebbe anche ai cittadini extracomunitari titolari di una carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, sulla base del principio di parità di trattamento in materia di prestazioni sociali previsto dall'art. 11 della direttiva europea n. 109/2003, così come hanno

affermando diverse sentenze di tribunali italiani (*Per un breve richiamo alla giurisprudenza, si veda in proposito al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2434&l=it*). Tuttavia, l'Inps e le autorità ministeriali continuano a sostenere che questa prestazione assistenziale è riservata unicamente ai italiani e comunitari, dando dunque istruzioni ai Comuni di non concedere l'assegno ai cittadini di Paesi terzi anche se lungosoggiornanti. Con una lettera inviata dal suo presidente, Graziano Delrio, al sottosegretario Maria Cecilia Guerra, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani chiede al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di fare chiarezza. La lettera richiede al Governo *"l'emanazione di una specifica direttiva del ministero che possa dare espressamente agli Enti locali l'indicazione sulla concessione dell'assegno familiare anche ai cittadini non comunitari 'soggiornanti di lungo periodo'"*.

Delrio richiama le normative che stabiliscono la concessione dell'assegno a favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani, estese poi anche ai nuclei "nei quali il richiedente sia cittadino di un Paese facente parte dell'Unione Europea". E quindi evidenzia i contenuti della Direttiva europea n. 109/2003 che prevede "che il 'soggiornante di lungo periodo' goda dello stesso trattamento del cittadino nazionale per quanto riguarda le prestazioni sociali".

"Tutto ciò premesso – sottolinea il presidente dell'ANCI - i Comuni si trovano a tutt'oggi di fronte al dilemma se riconoscere la provvidenza anche ai cittadini non comunitari 'soggiornanti di lungo periodo', in assenza di una formale direttiva del ministero competente e rischiando eventuali responsabilità erariali, o negare la concessione basandosi sul mero dato testuale della normativa interna, pagando con ogni probabilità le spese legali di soccombenza per comportamento discriminatorio assunto in violazione della Direttiva UE sopra citata".

Da qui la richiesta di una direttiva ministeriale *"per evitare che i Comuni incorrano nelle spese legali legate ad eventuali contenziosi in relazione ad azioni giudiziarie anti-discriminazioni promosse da cittadini stranieri oppure, in caso di concessione del contributo, in possibili procedimenti dinanzi alla Corte dei Conti per asseriti danni erariali"*.

Frattempo, si moltiplicano le iniziative di singoli Comuni, i quali, per evitare di incorrere in procedimenti legali antidiscriminatori promossi da cittadini stranieri, concedono espressamente la prestazione sociale, comunicando i relativi dati all'INPS per l'erogazione. E' il caso ad esempio del Comune di Pordenone che ha deliberato in tal senso con determina n. 19 dd. 09 gennaio scorso, ed iniziative analoghe sono state assunte da altri Comuni (Ravenna, Monfalcone,...). L'ASGI sta assistendo diversi nuclei familiari stranieri nella presentazione di ricorsi anti-discriminazione avverso provvedimenti di diniego all'accesso all'assegno INPS assunti da Comuni italiani. Il 6 aprile 2011 l'ASGI ha presentato pure un esposto alla Commissione europea chiedendo l'apertura di un'indagine dell'organo europeo sulla questione al fine dell'eventuale avvio di un procedimento di infrazione del diritto UE dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

2. Riservato solo ai cittadini italiani il Bando per la selezione di giovani volontari nel Servizio Civile Nazionale da impiegare nei comuni colpiti dal terremoto in Emilia Romagna. Critico verso l'esclusione dei giovani stranieri anche il Difensore civico della Regione Emilia Romagna.

Il testo del bando speciale per la segnalazione di 350 volontari da impiegare nel Servizio Civile Nazionale nei Comuni colpiti dal terremoto in Emilia Romagna è leggibile in: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/bando_servizio_civile_2013.pdf

E' stato pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale, il bando straordinario per 350 posti per lo svolgimento del servizio civile nelle zone colpite dal terremoto del maggio scorso.

Nel bando è nuovamente inserito il requisito della cittadinanza italiana accompagnata dalla precisazione che, secondo un parere dell'Avvocatura Generale reso in data 24.7.2012, tale requisito non sarebbe in contrasto con i principi comunitari in quanto conforme *“all'art. 3, comma 1 del D. lgs. 5 aprile 2002, n. 77, essendo quest'ultima norma in vigore ed efficace, non in contrasto con i principi comunitari e non manifestamente contrastante con i parametri costituzionali”* .

Il Ministero per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione, pur evidentemente consapevole della questione, finge dunque di ignorare completamente che la Corte d'Appello di Milano, con sentenza emanata nel dicembre scorso, ha confermato l'ordinanza di primo grado dd. 9 gennaio 2012, che aveva dichiarato illegittimo e discriminatorio il requisito della cittadinanza italiana, affermando che proprio alla luce *“dei principi comunitari e dei parametri costituzionali”* la norma invocata dal Ministero non può ritenersi una norma di esclusione degli stranieri.

L'ASGI esprime sconcerto per questa scelta del Ministero di reiterare un comportamento illegittimo e discriminatorio, già accertato come tale, in pieno contrasto con il principio di legalità e di buona amministrazione affermato dall'art. 97 Cost. ed invita il Ministero a modificare immediatamente il bando consentendo la partecipazione ai giovani stranieri che, proprio per il loro legame con il nostro territorio e la nostra collettività, intendano offrire il loro contributo di solidarietà.

L'ASGI invita altresì gli enti che, in base al decreto, sono i soggetti deputati a effettuare la selezione dei candidati, a accogliere anche le domande di cittadini stranieri, nel pieno rispetto delle pronunce dei Giudici di Milano.

Sulla questione è intervenuto anche il Difensore Civico della Regione Emilia Romagna, che si è espresso in maniera critica verso la scelta del Governo di bandire 350 posti di servizio civile volontario riservati a cittadini italiani, considerando anche che la stessa Regione Emilia Romagna ha aggiunto 100 posti propriamente non riservati ai cittadini nazionali.

Di seguito il testo del comunicato stampa del Difensore civico della Regione Emilia Romagna. Per contatti con l'Ufficio e con il Difensore civico i riferimenti sono i seguenti: tel. 051 5276382; e-mail: DifensoreCivico@regione.emilia-romagna.it.

Discriminazioni nel bando straordinario di servizio civile in Emilia Romagna?

La bella iniziativa di un bando nazionale straordinario per 350 posti al quale la Regione Emilia-Romagna ha aggiunto altri 100 dedicati ai giovani cittadini di altri Paesi, per lo svolgimento del servizio civile nelle zone colpite dal terremoto del maggio scorso, è gravemente offuscata dalla previsione del requisito della cittadinanza italiana a livello nazionale.

Il carattere discriminatorio di questo bando è particolarmente evidente se inserita nella nostra realtà che, invece, da anni conosce un Servizio civile regionale aperto a ragazzi e ragazze di ogni nazionalità. L'apertura ai giovani non, o non ancora, di nazionalità italiana si mostra uno strumento di grande efficacia nell'integrazione tra pari in un compito condiviso. Questo aspetto, lo svolgimento in alcuni casi all'estero, l'intervento in situazioni di calamità riporta alle origini del Servizio Civile nato come Internazionale per iniziativa di Pierre Ceresole all'indomani della prima

guerra mondiale, quando volle riunire giovani di diversi Paesi nella ricostruzione post bellica. Per i contenuti che lo caratterizzano e il possibile sviluppo è anche elemento importante della proposta inattuata, ma attuale, di Alex Langer per un Corpo civile di pace europeo in grado di intervenire nella prevenzione e gestione dei conflitti armati o nel necessario periodo di ricomposizione successivo al loro svolgersi in modo aperto.

Non mi soffermo sulle ragioni giuridiche che vanno nella medesima direzione, ben evidenziate dall'[Asgi](#) (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione). Nel gennaio 2012 una sentenza di primo grado aveva già dichiarato illegittimo e discriminatorio il requisito della cittadinanza italiana. Al riguardo si era contrapposto un parere dell'Avvocatura Generale (24.7.2012), secondo cui il requisito della cittadinanza italiana non sarebbe "*in contrasto con i principi comunitari e non manifestamente contrastante con i parametri costituzionali*".

La Corte d'Appello di Milano, nello scorso dicembre, ha confermato l'ordinanza di primo grado nel ribadire che, proprio alla luce "*dei principi comunitari e dei parametri costituzionali*", la norma sul servizio civile invocata dal Ministero non può ritenersi una norma di esclusione degli stranieri.

Il Servizio civile è un momento importante nella costruzione personale, nella formazione civica, nel passaggio alla piena responsabilità dei giovani. Come tale dovrebbe essere aperto a tutti, riconosciuto nella sua natura di investimento ineludibile e non di spesa improduttiva da tagliare, come si è fatto da anni.

Mi sembra ci siano elementi di merito per chiedere al Ministero la modifica del bando e nel frattempo l'accoglimento delle domande dei giovani cittadini stranieri.

Daniele Lugli, Difensore civico Regione Emilia-Romagna

3. Osservatorio 21 Luglio: istituzioni e media diffondono ostilità verso rom e sinti ***Publicati i dati dei primi mesi di attività dell'Osservatorio 21 Luglio.***

In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani, il 10 dicembre 2012, l'Associazione 21 luglio ha pubblicato i dati relativi al primo trimestre di attività dell'Osservatorio 21 luglio, che dimostrano come la voce di rappresentanti istituzionali e di alcuni media finisca spesso per disseminare un clima culturale e sociale di ostilità nei confronti di specifiche categorie, come i rom e i sinti.

Compito dell'Osservatorio 21 luglio è quello di monitorare e segnalare interviste e dichiarazioni che potrebbero ascrivere come incitanti all'odio e alla discriminazione e di intraprendere azioni correttive, ed eventualmente legali, a tutela delle comunità rom e sinte.

L'Osservatorio monitora ogni giorno quasi 120 fonti per un totale di oltre 60mila pagine visionate mensilmente. Impressionanti sono i dati che emergono dai primi tre mesi di attività, nei quali l'Osservatorio ha rilevato **più di 300 segnalazioni**. Di queste, circa la metà consistono in episodi di informazione scorretta, mentre i restanti riguardano segnalazioni valutate come frasi incitanti all'odio e alla discriminazione. Trenta sono state le azioni correttive intraprese dall'area legale dell'Associazione 21 luglio. Tra esse spiccano numerose segnalazioni all'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) e alla polizia postale, una dozzina di lettere di diffida ad esponenti politici ed amministratori pubblici, tre esposti all'Ordine dei giornalisti ed un esposto alla Procura della Repubblica per i messaggi contenuti nel sito del comitato romano Baracca Italia.

L'Associazione 21 luglio rileva con preoccupazione come nei casi segnalati i rom e i sinti siano dipinti come l'emblema della negatività e del pericolo. Rileva inoltre la facilità e l'irresponsabilità con cui

viene diffusa l'idea che la presenza di comunità rom costituisca una minaccia per la collettività, diffondendo nella popolazione maggioritaria sentimenti xenofobi e anti-zigani.

L'Associazione 21 luglio sottolinea come **l'approssimarsi del periodo elettorale coincida ancora una volta con la diffusione, da parte di alcuni rappresentanti istituzionali e dirigenti di partiti politici, di slogan a sfondo razzista e impregnati di odio razziale e con una puntuale amnesia istituzionale sui diritti che riguardano i rom e sinti.**

Per maggiori informazioni: <http://www.osservatorio21luglio.org/>

Fonte: *Associazione 21 Luglio*

4. Il Difensore civico della Regione Emilia Romagna per l'inclusione sociale dei Rom e Sinti attraverso la promozione di politiche di superamento dei 'campi nomadi'.

Il Difensore civico della Regione Emilia Romagna e lo SVEP, il CSV di Piacenza, continuano a lavorare insieme sul contrasto alle discriminazioni, questa volta per approfondire le possibilità di superamento dei campi nomadi attraverso altre forme di accoglienza. Un tema, quello dell'integrazione di sinti e rom sul nostro territorio, in merito al quale il Difensore ha già in essere una collaborazione con il Servizio regionale competente, nella prospettiva di elaborare nuovi orientamenti per la nostra Regione.

L'inadeguatezza dei campi come soluzione abitativa è da tempo affermata ad ogni livello. Il Consiglio d'Europa, la Commissione Europea, l'OCSE e il Consiglio dei diritti umani dell'Onu hanno più volte richiamato il nostro Paese per il trattamento riservato alle popolazioni Sintie e Rom.

L'abitazione è anche uno degli assi d'intervento individuati dalla *Strategia nazionale d'inclusione dei Rom, dei Sintie e dei Caminanti*, elaborata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della Comunicazione della Commissione europea n. 173/2011, che definisce i campi rom una "condizione fisica di isolamento che riduce le possibilità di inclusione sociale ed economica delle comunità", ormai stanziali. Campi che "divengono facilmente luoghi di degrado, violenza e soprusi" ma che, in questi anni, si sta cercando di superare attraverso "processi positivi di integrazione abitativa delle popolazioni RSC".

In tal senso si sono mossi diversi Comuni dell'Emilia Romagna con progetti specifici o piccole sperimentazioni (Reggio Emilia, Bologna, Modena, Ferrara, Piacenza...).

Consapevole di quanto sia delicato e coraggioso intervenire per smantellare, progressivamente, questa che è nei fatti una condizione di discriminazione, il Difensore civico regionale in collaborazione con SVEP, il Centro Servizi per il Volontariato di Piacenza, promuove una ricerca regionale mirata ad una lettura comparata di queste sperimentazioni, allo scopo di verificarne l'impatto sulla vita delle famiglie coinvolte e sui loro rapporti nella comunità di appartenenza e al di fuori di essa.

L'indagine, che si svilupperà prioritariamente attraverso una sistematizzazione di dati e documentazione e interviste agli operatori coinvolti, ha una prima funzione conoscitiva, di descrizione e documentazione delle esperienze, ed un ulteriore obiettivo di verifica degli interventi attuati, non tanto per registrare successi o insuccessi in un processo certamente complesso e di lungo periodo, quanto per ricercare elementi di forza o di criticità da cui apprendere per ulteriori interventi.

Fonte: <http://www.assemblea.emr.it/assemblea-legislativa/struttura-organizzativa/istituti-di-garanzia-diritti-e-cittadinanza-attiva/difensore-civico/eventi/verso-il-superamento-dei-campi-nomadi>

5. A seguito dell'intervento dell'Osservatorio anti-discriminazioni del Comune di Venezia, il Comune di Jesolo modifica un bando che prevedeva sostegni finanziari per la fornitura di protesi dentarie ai soli cittadini italiani.

In data 7/1/2013 l'Osservatorio antidiscriminazioni del Comune di Venezia, facente parte della Rete territoriale UNAR antidiscriminazioni, ha inviato una segnalazione al Comune di Jesolo concernente l'illegittimità del requisito della cittadinanza italiana presente all'interno di un bando di pubblico concorso per la fornitura di protesi dentarie mobile e fisse.

Alla missiva è stata annessa la raccomandazione UNAR in merito ai "requisiti per l'accesso degli stranieri alle prestazioni sociali di natura assistenziale" del 29/11/2011.

Il Comune di Jesolo ha accolto la segnalazione provvedendo a modificare il bando in questione eliminando il requisito della cittadinanza italiana (determinazione dirigenziale n. 24 emessa in data 14/01/2013).

Fonte: <http://antidiscriminazionivenezia.wordpress.com/>

RAPPORTI E DOCUMENTI

1. Laboratorio dei Diritti Fondamentali - Bollettino n. 7- gennaio 2013 sull'accesso non discriminatorio alle prestazioni di welfare. L'orientamento delle corti italiane ed europee

Il bollettino n. 7 del Laboratorio dei Diritti fondamentali: "L'accesso non discriminatorio alle prestazioni di welfare", è leggibile in:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/ldf_bollettino_7.pdf

Il principio di non discriminazione è certamente un pilastro essenziale dei sistemi sovranazionali di protezione degli individui: ad esso, nell'integrazione crescente con i sistemi interni, è stato nel corso del tempo conferita un'estensione sempre più ampia ed un'efficacia sempre più intensa.

Nel bollettino edito dal LDF viene analizzato il principio di non discriminazione in campo sociale con particolare riferimento all'impatto garantista che le due norme delle Carte sovra-nazionali - rispettivamente l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'art. 14 della Convenzione europea dei diritti umani (Cedu) - stanno producendo su una diffusa giurisprudenza interna, in materia di accesso alle prestazioni di welfare per i cittadini non italiani.

Il Laboratorio dei Diritti Fondamentali (LDF), istituito a Torino con il contributo della Compagnia di San Paolo, è un organismo di ricerca nel campo dei diritti fondamentali, che si propone di esaminare i problemi presenti nella realtà italiana alla luce dell'elaborazione europea ed internazionale nell'ambito dei diritti umani. LDF non analizza, dal punto di vista teorico, il contenuto dei diritti, ma mira – attraverso la ricerca sul campo – ad identificare problemi concreti che influiscono negativamente sulla realizzazione degli stessi, al fine di individuare buone pratiche e suggerire soluzioni mirate. Lo scopo dell'attività di LDF presuppone un approccio fortemente interdisciplinare nel lavoro di ricerca e la collaborazione degli operatori nei diversi settori in esame. LDF è un'unità di ricerca dell'Istituto subalpino per l'analisi e l'insegnamento del diritto delle attività transnazionali (ISAIDAT). LDF aderisce, inoltre, al Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani ed è membro della European Human Rights Research Network.

Info: <http://labdf.eu/pubblicazioni/bollettino>

2. Amnesty International - Italia: rapporto sullo sfruttamento dei lavoratori migranti nell'agricoltura

L'Italia deve rivedere le politiche che contribuiscono allo sfruttamento dei lavoratori migranti e che violano il loro diritto a condizioni di lavoro giuste e favorevoli e all'accesso alla giustizia.

Il Rapporto "Exploited labour: Migrant workers in Italy's agricultural sector" è leggibile in: <http://www.amnesty.it/italia-rapporto-sullo-sfruttamento-dei-lavoratori-migranti-in-agricoltura>

L'Italia deve rivedere le politiche che contribuiscono allo sfruttamento dei lavoratori migranti e che violano il loro diritto a condizioni di lavoro giuste e favorevoli e all'accesso alla giustizia.

Lo ha dichiarato Amnesty International, pubblicando un rapporto sullo sfruttamento dei lavoratori migranti nel settore agricolo italiano. Il rapporto si concentra su gravi forme di sfruttamento dei lavoratori migranti provenienti da paesi dell'Africa subsahariana, dell'Africa del Nord e dell'Asia, impiegati in lavori poco qualificati, spesso stagionali o temporanei, per lo più nel settore agricolo delle province di Latina e Caserta.

Il rapporto sottolinea comunque che lo sfruttamento dei lavoratori migranti è diffuso in tutto il paese.

"Nell'ultimo decennio le autorità italiane hanno alimentato l'ansia dell'opinione pubblica sostenendo che la sicurezza del paese è minacciata da un'incontrollabile immigrazione 'clandestina', giustificando in questo modo l'adozione di rigide misure che hanno posto i lavoratori migranti in una situazione legale precaria, rendendoli facili prede dello sfruttamento" - ha dichiarato Francesca Pizzutelli, ricercatrice del Segretariato Internazionale di Amnesty International e autrice del rapporto.

"Il controllo dell'immigrazione può costituire un interesse legittimo di ogni stato, ma non dev'essere portato avanti a danno dei diritti umani di coloro che si trovano nel suo territorio, lavoratori migranti inclusi" - ha sottolineato Pizzutelli.

"L'esito di tutto questo, spesso, per i lavoratori migranti consiste in paghe ben al di sotto del salario concordato tra le parti sociali, riduzioni arbitrarie dei compensi, ritardato o mancato pagamento, lunghi orari di lavoro. Si tratta di un problema diffuso e sistematico" - ha aggiunto Pizzutelli.

Le attuali politiche italiane intendono controllare il numero dei migranti stabilendo delle quote d'ingresso per tipi diversi di lavoratori e rilasciando permessi sulla base di un contratto scritto. Queste quote, tuttavia, sono molto inferiori all'effettivo fabbisogno di lavoratori migranti. Questo sistema,

oltre a essere inefficace e a prestarsi ad abusi, incrementa il rischio di sfruttamento del lavoro dei migranti.

I datori di lavoro preferiscono assumere lavoratori già presenti in Italia a prescindere dalle quote d'ingresso fissate dal governo.

Alcuni lavoratori possono avere il permesso già scaduto mentre altri possono aver ottenuto il visto d'ingresso attraverso intermediari ma non riescono poi a ottenere il permesso di soggiorno.

In questo modo, molti lavoratori migranti finiscono per trovarsi senza documenti che ne attestino la presenza regolare in Italia e rischiano l'espulsione.

La legislazione italiana, inoltre, ha introdotto il reato di "ingresso e soggiorno illegale", stigmatizzando così i lavoratori migranti irregolari, alimentando la xenofobia e la discriminazione nei loro confronti.

Questa legislazione pone i lavoratori migranti nella condizione di non poter chiedere giustizia per salari inferiori a quanto concordato, per il mancato pagamento o per essere sottoposti a lunghi orari di lavoro. La prospettiva, per molti di loro, è che se denunciano lo sfruttamento vengono arrestati ed espulsi a causa del loro status irregolare.

"Le autorità italiane dovrebbero modificare le politiche in materia d'immigrazione concentrandosi prima e soprattutto sui diritti dei lavoratori migranti, indipendentemente dal loro status migratorio, garantendo loro un efficace accesso alla giustizia, istituendo meccanismi sicuri e accessibili per i lavoratori migranti che intendono presentare esposti e denunce contro i datori di lavoro, senza timore di essere arrestati ed espulsi" - ha concluso Pizzutelli.

Fonte : Amnesty International

LIBRI, RIVISTE E MATERIALI DI STUDIO

1. 'Senza distinzioni'. Quattro anni di contrasto alle discriminazioni istituzionali nel Nord Italia.

La copertina ed il sommario della pubblicazione "Senza distinzioni. Quattro anni di contrasto alle discriminazioni istituzionali nel Nord Italia", sono leggibili in:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/senza_distinzioni_cop_som.pdf

L'introduzione dell'Avv. Alberto Guariso è leggibile in:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/senza_distinzioni_intro_guariso.pdf

L'ASGI e Avvocati per Niente (APN), con la collaborazione ed il sostegno dell'UNAR (Ufficio Nazionale AntiDiscriminazioni Razziali), della CGIL di Brescia, dell'Università degli Studi di

Brescia, della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS e della Fondazione Guido Piccini per i Diritti dell'Uomo ONLUS, hanno edito il libro: 'Senza distinzioni. Quattro anni di contrasto alle discriminazioni istituzionali nel Nord Italia'.

Il volume, di più di 400 pagine, raccoglie i testi integrali, accompagnati dalle massime e da note introduttive di commento, di oltre 50 decisioni giudiziarie emanate da tribunali del Nord-Italia a partire dal 2008 a seguito di azioni giudiziarie antidiscriminazione promosse da ASGI, Avvocati per Niente ed altre associazioni contro provvedimenti amministrativi o legislativi discriminatori di Comuni, Regioni e autorità della Pubblica Amministrazione. La sezione conclusiva del volume riporta anche la sintesi delle principali sentenze della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione, della Corte di Giustizia europea e della Corte europea dei diritti dell'Uomo in materia di discriminazioni dei migranti.

Il volume è introdotto da un commento dell'Avv. Alberto Guariso, Presidente di Avvocati per Niente ONLUS e membro del Consiglio direttivo dell'ASGI e da un'analisi della Prof.ssa Marzia Barbera, ordinaria di diritto di diritto del lavoro e di diritto antidiscriminatorio all'Università degli Studi di Brescia.

Una copia del libro può essere richiesta inviando un'e-mail all'indirizzo: antidiscriminazione@asgi.it, allegando la ricevuta del bonifico pari a 15 euro, comprensivi delle spese di spedizione, effettuato sul c/c bancario intestato ad ASGI presso il Credito Valtellinese, Codice IBAN: IT 12 005216 01000 000000015928 con la causale "CONTRIBUTO".

2. Diritto, Immigrazione e Cittadinanza - 3/2012

Publicato il 3/2012 della Rivista trimestrale promossa da Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione e MD.

Interventi

La nuova disciplina penale in tema di contrasto allo sfruttamento del lavoro degli stranieri irregolari: l'inizio di una diversa politica criminale in materia di immigrazione?
di Luca Masera

Lavoro e immigrazione irregolare nel d.lgs. n. 109 del 2012
di Tiziana Vettor

La disciplina del soggiorno e rimpatrio dello straniero: fra «automatismi legislativi» e valutazioni discrezionali
di Cecilia Corsi

Lacune normative ad alto costo umano: l'apolidia in Italia
di Giulia Perin

Giurisprudenza Commenti

Il danno non patrimoniale da discriminazione fondata sulla razza: spunti di riflessione sui possibili rimedi civili
Annamaria Casadonte

Status di rifugiato, protezione umanitaria e prove atipiche. Un'interessante sentenza della Corte d'appello di Bari
di Federico Lenzerini

Info sull'abbonamento alla rivista: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=50&l=it

3. Nicola Fiorita, *Scuola pubblica e religioni*, Collana: e-Reprint - Nuovi Studi di Diritto Ecclesiastico e Canonico, Libellula Edizioni, Tricase (LE), pp. 200 (2012), isbn: 978 88 6735 0582, € 12 (isbn (versione ebook): 978 88 6735 0698, € 1,49.

Nella scuola pubblica della nuova Italia, plurale e multietnica, agiscono soggetti di diversa etnia, di diversa provenienza geografica e di diversa tradizione culturale. Le singole identità siedono nello stesso banco, si conoscono durante le lezioni e si incontrano nei corridoi, crescono insieme o si irrigidiscono per proprio conto a seconda della capacità del sistema di istruzione di praticare l'integrazione e di insegnare la tolleranza. La presenza della religione nella scuola pubblica, così come accade in altri momenti della vita democratica, può supportare questo processo evolutivo, conferendo al progetto educativo la carica etica propria di tutte le grandi tradizioni spirituali, ma può anche riconvertirsi in un elemento di chiusura identitaria. Per tale ragione, e per la speciale rilevanza che l'insegnamento della religione cattolica ha tradizionalmente rivestito nel nostro Paese, l'analisi della disciplina giuridica di questa materia consente di verificare, più in generale, l'evoluzione della regolamentazione del fattore religioso e il suo effettivo grado di laicità. Il volume prende in considerazione tutte le principali manifestazioni di questa presenza: l'ora di religione, l'esposizione del crocifisso, la questione del velo, lo svolgimento di cerimonie e visite pastorali, le pratiche alimentari, la condizione giuridica dei docenti, valutando, di volta in volta, la compatibilità della disciplina vigente con le nuove esigenze della società e con il rispetto pieno dei principi costituzionali.

Nicola Fiorita è professore associato di Diritto ecclesiastico e canonico presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università della Calabria. Tra le sue principali pubblicazioni: Remunerazione e previdenza dei ministri di culto (Giuffrè, 2003), Separatismo e laicità (con V. Barsotti, Giappichelli, 2008), L'Islam spiegato ai miei studenti (Firenze university press, 2010).

INDICE

Capitolo I - La scuola pubblica nelle società multiculturali

- 1.1 Il ruolo delle religioni nelle democrazie contemporanee 9
- 1.2 Religioni, sfera pubblica, laicità: il caso italiano 181.3 Religioni, scuola pubblica, laicità 23
- 1.4 L'ora di religione nell'Italia plurale 32
- 1.5 La scuola degli altri 35

Capitolo II - L'ora di religione

- 2.1 L'insegnamento della religione prima del Concordato del 1984 55
- 2.2 L'insegnamento della religione nel Concordato del 1984 62 2.3 L'insegnamento della religione dopo il Concordato del 1984: la prima fase di attuazione 70
- 2.4 L'insegnamento della religione dopo il Concordato del 1984: la seconda fase ed il giudice amministrativo 83
- 2.5 L'insegnamento della religione dopo il Concordato del 1984: verso una terza fase? 92
- 2.6 Insegnamento della religione e confessioni di minoranza: le intese, la normativa sui culti ammessi, i progetti di legge sulle libertà religiose 99
- 2.7 Un altro insegnamento è possibile? 106

Capitolo III - Oltre l'insegnamento: scuola e pratiche religiose

- 3.1. Il crocifisso 113
- 3.2 Il velo 127
- 3.3 Cerimonie, benedizioni e visite pastorali 137
- 3.4 L'alimentazione 145

Capitolo IV - Gli insegnanti di religione

- 4.1 Brevi considerazioni sulla condizione giuridica dei docenti di religione cattolica prima della legge n. 186/2003 157
- 4.2 La condizione giuridica dei docenti di religione cattolica dopo la legge n. 186/2003: vecchi e nuovi problemi 165
- 4.3. L'attuazione della riforma all'esame della giurisprudenza 177
- 4.4 La qualificazione professionale 184.5. Scelta dei testi e definizione dei programmi d'insegnamento 188
- 4.6 Come quadrare il cerchio? 192

3. Nicola Colaianni, *Diritto pubblico delle religioni. Eguaglianza e differenze nello Stato costituzionale*, Il Mulino Editore, 2012, Collana "Itinerari", pp. 328, € 22,00, ISBN 978-88-15-23934-1.

INDICE

Introduzione 9

1. La polifonia del nuovo mondo 9
2. Il diritto pubblico delle religioni 15

I. Laicità 21

1. Tra eguaglianza e differenze 21
2. Le culture negli atti internazionali 28
3. L'unità tra culture e religioni 32
4. L'assalto del multiculturalismo 35
5. La risposta della laicità 43
6. La laicità pluralista come norma di riconoscimento 50
7. Il neoseparatismo europeo 56

II. Identità 65

1. La secolarizzazione 65
2. L'identità nelle radici 70
3. La religione nel preambolo Tue 76
4. L'identità nei simboli 79
5. Il crocifisso tra sacro e profano 83
6. Strasburgo locuta, causa finita? 96
7. La prudenza della laicità: la mediazione 102

III. Libertà 111

1. La tutela senza appartenenza 111
2. La tutela per appartenenza 120
3. Le comunità «liquide» 124
4. Buddismo e Scientology 129
5. Testimoni di Geova e Islam 134
6. Il modello «confessionale» e l'Islam 140
7. Dall'integrazione all'interazione 148

IV. Fonti 153

1. Il mutamento del quadro delle fonti 153
2. L'emersione del diritto unilaterale 156
3. La copertura costituzionale del diritto pattizio 160
4. La copertura ridotta degli accordi vigenti 163
5. Gli accordi vigenti come norme interposte subcostituzionali 166
6. Gli accordi vigenti e l'ordine pubblico europeo 169
7. Laicità e «non detto» come limiti alla legislazione unilaterale 175

V. Diritti 181

1. La persona nella comunità 181
2. L'educazione religiosa e i luoghi di culto 190
3. L'istruzione confessionale e la sussidiarietà 196
4. L'insegnamento di religione cattolica nelle scuole pubbliche 202
5. La libertà di critica e la satira 208
6. L'abbigliamento 214
7. Le «mutilazioni rituali» 227

VI. Regole di vita 237

1. Giurisdizione o amministrazione delle differenze 237
2. Il matrimonio concordatario 246
3. Il matrimonio omosessuale 254
4. Il matrimonio poligamico 260
5. L'unione civile 267
6. La fecondazione artificiale 275
7. Il «testamento biologico» 285

VII. Dialogo 297

Incursus. Il caso Nicodemo 297

Indice dei nomi 321

FORMAZIONE, SEMINARI E CONVEGNI

1. Seminari sul diritto anti-discriminatorio europeo all'Accademia di diritto europeo (ERA) di Trier (Germania), 23-24 aprile e 6-7 maggio 2013.

Seminari gratuiti rivolti ad avvocati e consulenti legali dell'associazionismo nell'ambito del Programma europeo PROGRESS e dedicati dalle direttive europee anti-discriminazione (n. 2000/43 e 2000/78). Programma in lingua inglese/francese o tedesca. Previsto il rimborso delle spese di viaggio.

Avranno luogo i prossimi 23- 24 aprile ed il 6 -7 maggio 2013 i seminari di formazione sul diritto anti-discriminatorio europeo organizzati dall'Accademia di diritto europeo (ERA) di Treviri –Trier, in Germania. I seminari sono rivolti ad avvocati e consulenti legali dell'associazionismo impegnati nel settore del diritto anti-discriminatorio. Con l'ausilio di esperti qualificati provenienti dal mondo accademico e delle Autorità nazionali anti-discriminazioni, i seminari intendono presentare i contenuti delle due direttive europee anti-discriminazione adottate in base all'art. 19 del TFUE (già art. 13 TCE), alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Il primo seminario si svolge nelle lingue inglese e francese, mentre il secondo nelle lingue inglese e tedesca (traduzione simultanea).

I seminari sono gratuiti. La scelta dei partecipanti avviene sulla base di una selezione delle domande presentate. Ai candidati selezionati viene garantito l'alloggio presso l'albergo affiliato all'ERA, nonché il rimborso delle spese di viaggio.

Per ulteriori informazioni sui contenuti dei seminari, le modalità e i moduli per la presentazione delle candidature per la partecipazione, si può visitare il sito web dell'ERA: www.era.int .

L'Accademia di diritto europeo di Trier organizza anche seminari gratuiti per avvocati e consulenti legali in materia di eguaglianza e pari opportunità di genere e sul divieto di discriminazioni fondate sulla disabilità nel diritto europeo e internazionale (Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità).

Info sui seminari: https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=new&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&_persistant_variant=/Our%20programme/Seminar%20series/EC%20Anti-Discrimination%20Legislation&_template_variant3=EC%20Anti-Discrimination%20Legislation&idartikel=121641

2. Padova - Tutelare i lavoratori stranieri: nuovi diritti e schiavitù di ritorno

Corso di formazione ed aggiornamento in materia di immigrazione e lavoro dal 15 febbraio al 22 marzo 2013

Info: <http://www.meltingpot.org/articolo18267.html>

Lavoro ed immigrazione: un binomio inscindibile su cui è stata costruita l'intera normativa in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri sul territorio nazionale.

Nel corso degli anni la legislazione introdotta con l'entrata in vigore del Testo Unico sull'immigrazione prima e con le modifiche apportate dalla Legge Bossi Fini poi, hanno subito però non poche modifiche.

La normativa comunitaria insieme alla giurisprudenza intervenuta hanno contribuito nel tempo a disegnare un quadro giuridico ed interpretativo più armonico, introducendo orientamenti e disposizioni volti non solo ad assicurare il controllo del territorio nazionale, incentrati sugli stretti requisiti idonei ad assicurare il diritto di soggiorno del lavoratore, ma anche alla tutela del lavoratore per ciò che concerne altre sfere della sua vita: l'unità familiare, la tutela contro il lavoro nero, i diritti di accesso alle prestazioni di assistenza sociale, etc, etc...

L'introduzione dell'Accordo di Integrazione, il recepimento della direttiva comunitaria in materia di contrasto del lavoro irregolare, le recenti modifiche della normativa in materia di lavoro, insieme alla crisi economica ed alle conseguenti trasformazioni del mercato del lavoro, hanno ulteriormente ridisegnato il quadro normativo e sociale di riferimento.

Gli strumenti messi a disposizione e le garanzie enunciate, fanno così i conti con un quadro generale di riferimento che, per quanto concerne la figura del lavoratore straniero, è ancora fortemente caratterizzato dalla visione di "lavoratore ospite" invece che da quella più adeguata di "cittadino" a cui sono garantiti pieni diritti.

Il corso si propone di costruire un quadro aggiornato dei diritti e degli obblighi del lavoratore straniero per ciò che concerne il diritto di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale, dei diritti connessi alla condizione di lavoratore, dei principali strumenti di tutela nel mercato del lavoro.

La partecipazione al corso di formazione, aperta a tutti, comporta l'assegnazione di **18 crediti formativi (o 3 crediti per ciascuna lezione) da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova**

E' in corso inoltre la richiesta di accreditamento presso il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Padova.

PROGRAMMA E RELATORI

Venerdì 15 febbraio 2013 - ore 15.00 (3 ore)

L'ingresso nel territorio dello Stato ed il sistema dei flussi

L'ingresso per lavoro non stagionale, per lavoro stagionale, i lavoratori altamente qualificati, la Carta Blu UE: procedure, requisiti e giurisprudenza

Relatore: **Avv. Marco Paggi**

Venerdì 22 febbraio 2013 - ore 15.00 (3 ore)

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro ed il suo rinnovo (prima parte)

Il reddito, il contratto di soggiorno, il contratto di lavoro, l'applicazione dell'accordo di integrazione, il permesso Ce di lungo periodo, i diritti connessi, il procedimento amministrativo la documentazione e le formalità

Relatore: **Avv. Giovanna Berti**

Venerdì 1 marzo 2013 - ore 15.00 (3 ore)

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro ed il suo rinnovo (seconda parte)

Il permesso di soggiorno per attesa occupazione, la mobilità, la cassa integrazione, le condanne ostative, i casi particolari e la giurisprudenza in materia di rinnovo

Relatore: **Avv. Marco Paggi**

Venerdì 8 marzo 2013 - ore 15.00 (3 ore)

La tutela contro le discriminazioni

Le discriminazioni nel mondo del lavoro, la casistica trattata dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale: ordinanze sindacali, accesso al pubblico impiego, le prestazioni di assistenza sociale. Gli strumenti di tutela contro le discriminazioni

Relatore: **Avv. Alberto Guariso**

Venerdì 15 marzo 2013 - ore 15.00 (3 ore)

I diritti connessi al soggiorno per motivi di lavoro subordinato

L'iscrizione anagrafica e l'assistenza sanitaria, il diritto all'unità familiare e la tutela del diritto ad abitare tra accesso all'edilizia residenziale pubblica e mercato privato

Relatore: **Avv. Fabio Corvaja**

Venerdì 22 marzo 2013 - ore 15.00 (3 ore)

Lavoro e vittime di sfruttamento: tra diritti e schiavitù di ritorno

Il lavoro nero, il recepimento della direttiva 52 e d il TU. Garanzie enunciate e strumenti effettivi di tutela

Relatore: **Avv. Giovanni Guarini**

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per effettuare l'iscrizione al corso di formazione saranno necessarie queste due operazioni:

- 1) Inviare il modulo di richiesta per **verificare la disponibilità** di posti (che verrà comunicata via mail)
- 2) Una volta verificata la disponibilità, **procedere all'invio della ricevuta di versamento della quota per perfezionare l'iscrizione** (che verrà confermata via mail) -EMAIL ISCRIZIONE : formazione@meltingpot.org

QUOTA DI ISCRIZIONE

121 euro (Iva inclusa)

85 euro (Iva inclusa) per praticanti e studenti (posti limitati)

Eventuali riduzioni potranno essere concordate con associazioni di volontariato e di categoria

Enti locali esenti IVA ai sensi dell'art. 14, comma 10, Legge 537/93

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico su c/c bancario

Banca Popolare Etica

EU IBAN: IT59T0501812101000000134453

Intestato a: Tele Radio City s.c.s. - Onlus.

Causale: **MP150213 + NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE**

ATTESTATI

Al termine del corso verrà rilasciato **a tutti i frequentanti** un attestato di partecipazione

SEDE DEL CORSO

Progetto Melting Pot Europa

Vicolo Pontecorvo 1/a

Padova

Newsletter a cura di Walter Citti, del servizio di Supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose, Progetto ASGI finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS.

ASGI sede di Trieste, tel. – fax: 040 368463 e-mail: antidiscriminazione@asgi.it ; ASGI sede legale: via Gerdil, 7 – 10152 Torino, tel. – fax: 011 4369158, www.asgi.it ; ASGI sede amministrativa: via S. Francesco d'Assisi, 39 – 33100 Udine – Tel. Fax: 0432507115.